SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 30

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 9 al 15 maggio 2002)

INDICE

BATTAGLIA, ROTONDO: sull'epidemia di Blue Tongue (4-00911) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*) *Pag.* 1121

BEVILACQUA: sul Parco naturale d'Aspromonte (4-00659) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*) 1125

sulle organizzazioni non governative (4-01474) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1126

CASTELLANI: sul Centro materiali delle Poste di Scanzano (4-01667) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) 1128

CHINCARINI, FRANCO Paolo: sui canoni per le concessioni di derivazioni di acque per scopo idroelettrico (4-00298) (risp. LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*) 1130

COLETTI: sui lavori relativi alla strada statale n. 479 (4-00901) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 1132

sui servizi dell'Enel in provincia di Chieti (4-00975) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*) 1134

COMPAGNA: sugli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni della Campania nel maggio 1998 (4-00467) (risp. LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*) 1136

sulla nomina di un responsabile dell'ufficio tecnico presso il comune di Castel Morrone (4-00706) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 1138

sugli atti assoggettabili ad imposta di bollo e diritti di cancelleria (4-01805) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) *Pag.* 1139

COMPAGNA, CIRAMI: sugli atti assoggettabili ad imposta di bollo e diritti di cancelleria (4-01063) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 1140

CORTIANA: sulla conversione per 600 persone di un padiglione presso il carcere di Opera a Milano (4-01659) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 1141

COSTA: sul conferimento di un'onorificenza alla memoria a Giorgio Perlasca (4-01328) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 1142

sulla siccità che ha colpito la provincia di Lecce nel 2001 (4-01812) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*) 1143

CREMA: sulla sicurezza delle gallerie stradali (4-00900) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 1143

DE PAOLI: sulle alluvioni verificatesi in provincia di Bergamo (4-00473) (risp. BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 1145

sulle alluvioni verificatesi in provincia di Bergamo (4-00718) (risp. BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 1145

DE PETRIS: sulla tossicità dei prodotti chimici utilizzati in agricoltura (4-01072) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*) 1147

TIPOGRAFIA DEL SENATO (800)

FABRIS: sugli internati militari italiani (4-01902) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 1150

FLORINO: sui lavori di recupero edilizio di un fabbricato a Napoli (4-01727) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 1152

GIOVANELLI, SOLIANI: sui lavori relativi alla strada statale n. 63 «del Valico del Cerreto» (4-01228) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 1154

GRECO: sul sequestro della piccola Fatima Mdimagh da parte del nonno (4-00450) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 1155

MALABARBA: sul riconoscimento dei contributi previdenziali per gli anni lavorativi effettuati nella Repubblica Ceca dal signor Sebastiano Olivo (4-01424) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1158

MARTONE: sulla costruzione di un oleodotto in Ecuador (4-01227) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*) 1159

MASCIONI: sull'esecuzione di lavori stradali presso il comune di Gabicce (4-01303) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 1162

MINARDO: sulle determinazioni dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (4-00657) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 1163

PEDRIZZI: sull'applicazione di accise ad aliquota ridotta al rum Tradizionale (4-02092) (risp. TREMONTI, *ministro dell'economia e delle finanze*) 1164

RAGNO: sulla costituzione di un centro scientifico per lo studio dei rischi ambientali (4-00374) (risp. LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*) *Pag.* 1167

SERVELLO: sull'adesione al programma MAB da parte del Parco regionale lombardo del Ticino e del Parco naturale regionale del Ticino piemontese (4-00316) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*) 1168

SODANO Tommaso: sull'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (4-01446) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*) 1169

SPECCHIA: sul canile comunale di Brindisi (4-00586) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*) 1170

sulle carenze di organico dei vigili del fuoco della provincia di Brindisi (4-01177) (risp. BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 1172

STIFFONI: sull'impiego di obiettori di coscienza presso il comune di Paese (Treviso) (4-01729) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*) 1173

TAROLLI: sul bilancio di previsione per il 2002 della provincia autonoma di Bolzano (4-01637) (risp. LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*) 1174

TATÒ: sulla tutela dei vigili del fuoco impegnati in interventi in ambienti contaminati (4-00807) (risp. BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 1176

ZAPPACOSTA: sulla situazione nel carcere di Sulmona (4-01724) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 1178

BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali*. – Premesso:

che a causa delle disposizioni emanate dal Ministero della salute relative ai vincoli di movimentazione dei bovini e di altri animali sensibili alla febbre catarrale gli allevatori della provincia di Ragusa, nonostante alla data odierna non sia stato rilevato alcun caso di Blue Tongue, da oltre un anno sono impossibilitati ad inviare, fuori dall'ambito regionale, i capi bovini destinati alla macellazione presso gli impianti del Centro-Nord del Paese;

che tale prolungato blocco ha aggravato la già pesante situazione esistente nel comparto zootecnico della provincia di Ragusa a causa della precedente emergenza BSE e della perdurante crisi di mercato della carne;

che tale situazione ha portato ad una pesante ed insostenibile crisi nel comparto zootecnico ibleo dove incominciano ad essere evidenti segnali di forte esasperazione tra le migliaia di allevatori costretti a mantenere nelle proprie aziende, oltre i normali tempi di allevamento, migliaia di vacche di fine carriera e migliaia di vitelli;

che nelle regioni del Mezzogiorno non esistono impianti di lavorazione delle carni provenienti dalle vacche di fine carriera e che il mercato locale non è stato e non sarà in condizione di garantire il consumo delle carni dei suddetti bovini;

che da mesi le Organizzazioni Professionali Agricole della provincia di Ragusa hanno chiesto al Ministero della salute la emanazione di nuove disposizioni riguardanti la movimentazione dei capi bovini destinati unicamente alla macellazione della provincia di Ragusa ai macelli del Centro-Nord del Paese e la approvazione di interventi risarcitori nei confronti delle aziende zootecniche penalizzate dai vincoli imposti per la salvaguardia dell'intero patrimonio zootecnico nazionale

constatato che il 31 ottobre 2001 si è tenuta una riunione presso il Dipartimento Alimentazione, Nutrizione e Veterinaria del Ministero della salute con i rappresentanti delle regioni sottoposte alla sorveglianza sanitaria e con i rappresentanti delle Organizzazioni Agricole e di Categoria nella quale è stata concordata la emanazione di nuove disposizioni che, nel recepire le richieste provenienti dal mondo agricolo e dagli stessi operatori delle filiere, permetterebbero una maggiore e diversa movimentazione dei capi bovini per tutti gli allevamenti delle regioni e province sottoposte alla sorveglianza sanitaria per la Blue Tongue;

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che a tutt'oggi hanno impedito la emanazione delle nuove disposizioni relative alla movimentazione dei capi bovini e degli animali sensibili, concordati nella riunione del 31 ottobre 2001;

se si sia a conoscenza delle manifestazioni di protesta che migliaia di allevatori della provincia di Ragusa e di altre regioni del Paese stanno svolgendo e quali indennizzi e interventi di ristoro si intenda adottare per risarcire tutti gli allevatori delle regioni sottoposte a vincoli sanitari per la Blue Tongue.

(4-00911)

(20 novembre 2001)

RISPOSTA. – Dopo l'insorgenza in Italia della patologia denominata «Blue Tongue», a seguito dell'accertamento dei primi focolai in Sardegna nel mese di agosto 2000, in considerazione dell'evoluzione e della specificità epidemiologica della febbre catarrale degli ovini, trasmessa appunto da insetti vettori a diffusione eolica, nonché dei fattori di ordine geografico, amministrativo ed ecologico ad essa connessi, il Ministero della salute, tenuto anche conto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria, ha provveduto a diramare sul territorio nazionale una lunga serie di provvedimenti atti a prevenire la diffusione della malattia nelle aree libere.

All'epoca, infatti, il Consiglio dell'U.E. adottò subito delle misure volte a prevenire la diffusione della malattia mediante soprattutto la limitazione dei movimenti di animali appartenenti alle specie sensibili, approvando il 3 ottobre 2000 la direttiva n. 2000/75/CE con la quale gli Stati Membri interessati, in considerazione dei succitati fattori, nonché delle strutture di controllo della malattia, dovevano provvedere a delimitare zone di protezione aventi un raggio minimo di 100 km intorno all'azienda infetta e zone di sorveglianza profonde almeno 50 km oltre il limite delle prime.

Proprio in conformità con la citata direttiva e con il parere del Comitato Veterinario Permanente, la Commissione Europea, tenuto conto dei dati geografici, ecologici ed epidemiologici relativi alla situazione in Italia, il 9 febbraio 2001 ha adottato la Decisione n. 138/2001/CE che ha istituito zone di protezione riguardanti anche l'Italia, comprendenti la Sardegna, la Sicilia, la prospiciente Calabria, la Basilicata e parte della Campania con la Provincia di Salerno, nonché zone di sorveglianza comprendenti il restante territorio della Campania e l'intera Regione Puglia.

Su tale Decisione ha segnatamente pesato la specificità epidemiologica della malattia; va infatti sottolineato, ai fini della sua diffusione, il ruolo determinante esercitato dagli insetti vettori appartenenti al genere «Culicoides», capaci di avanzare sul territorio anche per oltre 30 km al giorno.

A tale proposito, va riconosciuto l'intenso lavoro svolto dagli Uffici competenti del Ministero della salute e dal Centro di referenza nazionale, attraverso la messa in opera di un articolato sistema di sorveglianza siero-

logica ed entomologica, oramai a regime nella sua piena attuazione sul territorio, il quale consente di raccogliere dati epidemiologici tali da poter puntualmente sostenere, presso la Commissione Europea e di fronte ai Paesi membri, che la situazione epidemiologica in Italia è sotto stretto controllo sanitario.

Grazie a questo Piano di sorveglianza, i servizi veterinari italiani possono individuare tempestivamente i territori nei quali vi è circolazione dell'agente eziologico e porre in essere ogni necessaria misura mirante ad impedire la diffusione della malattia e, quindi, a conservare lo stato sanitario dei territori indenni.

Un riconoscimento a tale linea di condotta strategica promossa dall'Italia, è venuto recentemente dalla Commissione Europea, ed è stato sancito dal passaggio dalle norme sopra citate alla Decisione n. 783/2001/CE del 9 novembre 2001, la quale, relativamente alla limitazione dei territori sottoposti a restrizione, ha istituito nuove zone soggette a restrizione di minore estensione.

Nel contempo, nell'ambito delle strategie di lotta promosse dal Ministero della salute - Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione, successivamente alla riunione del 31 ottobre 2001 citata nell'interrogazione, si sono svolte, presso questo Ministero, ulteriori incontri in seno al Gruppo Tecnico, nel corso dei quali sono state individuate, dal punto di vista sanitario, alcune soluzioni tese a mitigare ulteriormente le misure di restrizione delle movimentazioni scaturite dall'applicazione delle norme nazionali e comunitarie citate.

Tuttavia, occorre precisare che, in base a quanto stabilito dalla Decisione n. 783/2001/CE, non è stata subito possibile l'adozione unilaterale, da parte dell'Autorità sanitaria italiana, di immediate disposizioni miranti appunto ad attenuare le misure di restrizione alle movimentazioni.

Su tale linea obbligatoria e secondo procedura comunitaria, esplicite richieste di deroga, supportate da apposita relazione epidemiologica, sono state poi regolarmente presentate dalla delegazione italiana ai Paesi membri nel corso del Comitato Veterinario Permanente svoltosi a Bruxelles il 4 dicembre 2001.

Proprio in merito a ciò, il Comitato Veterinario Permanente ha ritenuto di dover accogliere le istanze italiane, adeguatamente supportate dai dati scientifici generati dal Piano, derogando ulteriormente dalla Direttiva n. 2000/75/CE, ed ha approvato, proprio in tale data, una nuova Decisione comunitaria (Documento SANCO/4408/2001), grazie alla quale si è riusciti ad ottenere lo stralcio delle Province di Bari, Foggia, Caserta, Avellino e Benevento dall'elenco dei territori sottoposti a restrizione riportato nell'Allegato 1 A della Decisione n. 783/2001/CE.

A questo punto, la citata Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione ha emanato, il 6 dicembre 2001, apposito provvedimento dirigenziale, contenente disposizioni in conformità alle ultime Decisioni comunitarie, che di fatto riducono l'estensione dei territori sottoposti a misure di restrizione e riconoscono, tra l'altro, all'Italia la possibilità di inviare a qualunque macello posto

sul territorio nazionale gli animali delle specie sensibili provenienti da gran parte delle Province italiane sottoposte a restrizione per «Blue Tongue».

Infine, in ottemperanza a quest'ultimo provvedimento che sancisce la possibilità di individuare «territori stagionalmente liberi», il Ministero della salute, in accodo con il CESME, con nota del 21 dicembre 2001, ha provveduto a stilare il primo elenco delle Province italiane stagionalmente libere, suscettibili di aggiornamenti in funzione sia degli esiti dei piani di sorveglianza sierologica ed entomologica sia dei dati meteorologici ufficiali forniti dall'Aeronautica Militare, nelle quali le limitazioni della movimentazione degli animali in pratica vengono stagionalmente revocate per il periodo 20 dicembre 2001 - 15 febbraio 2002.

Occorre ribadire, tuttavia, quale condizione imprescindibile, la necessità di documentare costantemente e con precisione l'evoluzione della situazione epidemiologica, verificando la cessazione della circolazione virale o dell'attività dei culicoidi: tali deroghe sono infatti subordinate alla conduzione di un'analisi del rischio capace di ridurre ai minimi termini ogni possibilità di diffusione della malattia a protezione dei territori indenni.

Circa le misure adottate per risarcire gli allevatori delle regioni sottoposte a vincoli sanitari per la «Blue Tongue», il Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunicato quanto segue.

a) Danni economici

I provvedimenti di blocco della movimentazione degli animali vivi a seguito della diffusione della «Blue Tongue» hanno riguardato oltre che gli animali appartenenti alle specie ovina e caprina anche i bovini, che vengono considerati portatori sani e, come tali, un serbatoio della malattia.

Per i bovini da carne il danno economico, conseguente unicamente al blocco della movimentazione degli animali, è caratterizzato dal mancato invio di vitelli svezzati ai centri di ingrasso nel Nord Italia: ciò crea un pesante condizionamento nella gestione delle aziende zootecniche sovraccariche di animali invenduti.

Per i bovini da latte, l'impossibilità di vendere vitelle e manze da allevamento costringe le aziende a mantenerle in stalla con conseguente aumento della produzione di latte, entro uno-due anni, al di fuori dalla quota-latte assegnata all'azienda medesima.

b) Interventi finanziari

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), all'articolo 66, ha previsto i seguenti interventi:

commi 1: estensione del fondo previsto all'articolo 7-*bis,* comma 2, lettera *b)*, della legge n. 49/2001 per i danni per indennizzi per la BSE anche per la «Blue Tongue» a favore delle aziende di allevamento bovino;

comma 2: istituzione di un fondo per l'emergenza «Blue Tongue» alimentato dalle risorse non utilizzate di cui all'articolo 7-*ter,* comma 6, della legge n. 49/2001, per assicurare l'agibilità degli allevamenti che operano nella linea vacca-vitello (situazione specifica sarda) attraverso l'erogazione di un indennizzo alle aziende di allevamento bovino, nonché per eliminare vitelli al di sotto di sei mesi di età attraverso indennizzo all'azienda di allevamento per capo macellato;

comma 3: la sospensione del pagamento di contributi e/o premi di previdenza e assistenza sociale, già prevista all'articolo 7-*ter,* comma 2, della legge n. 49/2001, è estesa fino al 31 dicembre 2002 alle sole aziende di allevamento bovino indicate nelle regioni interessate della «Blue Tongue»;

comma 4: gli interventi strutturali già previsti per gli anni 2002 e 2003 della legge n. 388/2000, per assicurare l'agibilità delle aziende di allevamento ovino nelle zone interessate dalla «Blue Tongue», sono ora destinati agli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello (situazione specifica sarda), ferme restando le iniziative di protezione e sorveglianza per i due comparti ovino e bovino.

Il testo dell'articolo 66 in questione è stato notificato alla Commissione europea per la prescritta autorizzazione.

Il Sottosegretario di Stato per la salute
CURSI

(7 maggio 2002)

BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*. – Premesso:

che il Consiglio d'Amministrazione del Parco naturale d'Aspromonte è presieduto dal signor Antonino Perna, la cui gestione suscita, nell'opinione pubblica, notevoli perplessità a cagione di alcune decisioni di natura squisitamente politica nonché di nocumento per le finalità istituzionali che hanno determinato la costituzione del parco stesso;

che alcuni immobili all'interno del Parco sono stati concessi in comodato a gruppi fortemente politicizzati che li hanno imbrattati con numerose scritte deliranti fra le quali campeggia la seguente «Questo campo di lavoro è dedicato a Carlo Giuliani e a tutte le vittime del G8. Nardello 21 luglio 2001»;

che il Perna sovente ha manifestato sintonie con aree dell'estremismo pseudo-ambientalista, tant'è che, anche a Reggio Calabria, ha partecipato ad un singolare convegno organizzato dal nostro Vittorio Agnoletto, avente a tema confusi atteggiamenti da adottare nei confronti della globalizzazione dei mercati;

che il Perna rivela in buona sostanza un atteggiamento culturale e gestionale in contrasto clamoroso con quelli che devono essere i compiti di chi è chiamato a tutelare e controllare beni dello Stato: ne dà la dispo-

nibilità a sodali che li deturpano ed utilizza le sue funzioni per finalità politiche;

che, inoltre, s'impone un controllo delle ragioni che hanno determinato la concessione di contributi da parte dell'Ente Parco ad alcuni Comuni ricadenti nella sua area e se tali ragioni siano obiettivamente giustificate ovvero poste in essere per costituire un clima strumentale di disponibilità nei confronti dell'attuale assetto gestionale,

l'interrogante chiede di sapere se si ritenga che debba protrarsi questo stato di illegittimità diffusa che caratterizza la gestione del Parco d'Aspromonte ovvero se non si ritenga indispensabile intervenire per rimuovere le cause realizzando le premesse perché possa insediarsi una nuova struttura gestionale competente, rispettosa dei beni e delle risorse dello Stato, che utilizzi le proprie funzioni nell'interesse della collettività e non già per finalità politiche che esulano dai compiti istituzionali.

(4-00659)

(17 ottobre 2001)

RISPOSTA. – Non risulta a questa Amministrazione che alcun immobile all'interno dell'Ente Parco dell'Aspromonte sia stato concesso in comodato ad associazioni o privati come denunciato nella succitata interrogazione.

La partecipazione del professor Perna al Convegno «La Globalizzazione: tra realtà e miti», organizzato dall'Associazione «Impegno Democratico», è avvenuta in qualità di docente di Sociologia Economica all'Università di Messina.

Per quanto riguarda, poi, i finanziamenti concessi ai Comuni, ricadenti nel perimetro del Parco sono stati finalizzati a due obiettivi fondamentali: al recupero di centri storici degradati e alla creazione di centri di visita e porte d'accesso al parco medesimo.

La realizzazione di tali opere sarà affidata ai Comuni interessati sulla base di convenzioni o accordi di programma.

Per quanto riguarda, più in generale, il controllo sulle attività dell'Ente Parco, questa Amministrazione continuerà ad esercitare, anche nel caso di specie, i poteri di vigilanza attribuiti dalla vigente legislazione, procedendo ad una attenta e costante verifica dell'operato degli organi dell'Ente.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(6 maggio 2002)

BEVILACQUA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che le ONG (organizzazioni non governative), tra cui la Movimondo, che operano nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo,

sono disciplinate dalla legge 26 febbraio1987 n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo», che all'articolo 28 prevede il «riconoscimento d'idoneità» di questi enti a svolgere attività istituzionali, mediante decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative (art. 28 della legge n. 49/1987);

che l'idoneità può essere richiesta per l'attivazione di determinati progetti tra i quali la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo, nonché l'attività e la formazione in *loco* di cittadini di Paesi in via di sviluppo;

che l'effetto del riconoscimento di idoneità è, da un lato, quello della concessione di contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione promossa dalle ONG, dall'altro il conferimento di incarico per realizzare specifici programmi di cooperazione, i cui oneri sono assunti dalla Direzione Generale del Ministero degli affari esteri;

che la Movimondo, nel dicembre 2001, si è presentata alle autorità siriane, inviata dal Ministero degli affari esteri, promettendo finanziamenti italiani per assistenza tecnica all'olivicoltura locale,

si chiede di conoscere:

se vi siano particolari caratteristiche tecniche per cui la detta ONG (Movimondo) sia stata prescelta e se, in caso negativo, non si ritenga di procedere ad ulteriori approfondite valutazioni in merito;

se tutto ciò sia avvenuto a seguito di regolare gara pubblica, visto che esistono, tra le circa 150 ONG, numerose che operano con successo in Siria, specificatamente nel settore olivicolo, che non sono mai state contattate.

(4-01474)

(15 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Le attività dell'organizzazione non governativa (ONG) Movimondo, indicate nell'interrogazione in questione (viaggio in Siria, incontri con rappresentanti governativi locali), rientrano nelle attività di identificazione e formulazione di programma, svolte autonomamente dagli organismi non governativi nell'ambito delle loro competenze.

Una volta identificata l'iniziativa e formulato il progetto l'Organizzazione Non Governativa può chiedere il contributo alla competente Direzione per la Cooperazione di questo Ministero degli affari esteri, o altresì cercare altre forme di finanziamento pubblico e/o privato.

Allo stato attuale non risulta che questo Ministero degli affari esteri cofinanzi progetti promossi dalla ONG Movimondo nel settore olivicolo in Siria, né ha in valutazione richieste di cofinanziamenti da parte di detta ONG nel campo dell'assistenza tecnica all'olivicoltura locale.

Risulta, comunque, che l'ONG Movimondo abbia inviato nel dicembre 2001, a proprie spese, un consulente per lo studio di fattibilità di una iniziativa promossa, cioè di un progetto di cooperazione per il quale le

ONG idonee possono richiedere un contributo da parte di questo Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge n. 49/87.

Lo studio di fattibilità di un progetto promosso è inteso come un investimento iniziale a carico della ONG, svolto in totale indipendenza da questo Ministero, che può essere riconosciuto come voce di spesa del piano finanziario qualora l'iniziativa proposta venga approvata.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MANTICA

(24 aprile 2002)

CASTELLANI. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso che:

il Centro materiali di Scanzano (Foligno) è struttura di notevoli dimensioni e livello, costata notevolmente all'Erario, che può agevolmente corrispondere ad esigenze, oltre che delle Poste, di amministrazioni pubbliche e private, come ha dimostrato di recente il suo utilizzo al fine di stoccaggio e di distribuzione dell'Euro;

a questo proposito forze sociali ed istituzioni locali e regionali hanno più volte richiesto alle Poste un piano di valorizzazione, che garantisse la vita della struttura e l'impiego del personale ad essa assegnato;

assicurazioni in tal senso sono state date dai responsabili delle Poste, ed in particolare dall'amministratore delegato dottor Corrado Passera, anche in un incontro con la Presidente della Giunta regionale dell'Umbria; pur tuttavia queste assicurazioni sono state tutte contraddette dal provvedimento di messa in mobilità del personale e da recenti dichiarazioni di alcuni dirigenti delle Poste che hanno negato l'esistenza di un qualunque piano di valorizzazione e di utilizzo del Centro di Scanzano,

si chiede di conoscere:

quale sia il vero destino del Centro di Scanzano da parte delle Poste;

se non si intenda stigmatizzare l'operato dei responsabili delle Poste, atteso il comportamento non corretto tenuto nei confronti delle Istituzioni locali e Regionali;

se si ritenga necessario assumere una iniziativa nei confronti delle Poste perchè offra una risposta alla richiesta di valorizzazione e utilizzo del Centro di Scanzano come richiesto da Istituzioni e forze sociali.

(4-01667)

(12 marzo 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che, come in qualsiasi contesto aziendale, l'effettiva utilizzazione del CENMAT (Centro materiali) di Scanzano (Foligno) viene orientata in relazione alle necessità reali, tenuto conto dei costi relativi e delle opportunità offerte dai processi di automazione.

Il Centro in parola svolge alcune attività di particolare importanza tra le quali appare opportuno citare l'attività di supporto al Call Center di Poste Italiane, struttura in fase di espansione anche per l'utilizzazione da parte di soggetti terzi che chiedono di avvalersi del servizio a beneficio della clientela o più in generale del proprio pubblico. Al riguardo, infatti, attraverso apposita casella postale, perviene a Scanzano tutta la documentazione cartacea, consistente in reclami, richieste di informazioni, risposte a questionari, moduli di promozione eccetera. Questi documenti vengono «letti» da uno *scanner* e quindi trasformati in «*files* elettronici». I dati informativi, così trattati, sono poi trasmessi al Call Center di Roma per il prosieguo della lavorazione. La documentazione cartacea viene archiviata, sempre a cura del CENMAT, nei depositi del centro rimanendo a disposizione di Poste Italiane per eventuali consultazioni.

Anche la SDA *express courier* si avvale del Centro di Scanzano, per esempio per lo stoccaggio, la preparazione e la spedizione di carte magnetiche necessarie per alcuni servizi offerti dalla società Poste nonché per la gestione logistica di terminali-lettori e la distribuzione del materiale di uno dei maggiori Gruppi assicurativi italiani.

La società Poste ha voluto tuttavia precisare che la varietà e l'assortimento delle lavorazioni ed i conseguenti volumi di produzione sono fortemente influenzati in senso negativo sia dalla collocazione geografica del Centro, troppo distante da importanti arterie di collegamento e quindi difficilmente raggiungibile da mezzi di trasporto, sia dalle caratteristiche tecniche, realizzate in funzione delle diverse finalità per le quali era stato inizialmente concepito.

Il Centro in parola, infatti, era utilizzato in passato come magazzino di deposito e smistamento della modulistica e del materiale cartaceo in genere. Pertanto l'unico tipo di collegamento richiesto, a carattere periodico ma senza scadenze fisse ed improrogabili, era con i CMP (Centri di meccanizzazione postale) per il rifornimento degli stampati. Attualmente tale attività, convertita in una più efficiente programmazione e gestione informatica delle richieste di materiale, consegna e riconsegna degli approvvigionamenti, va ad aggiungersi alla complessa serie di lavorazioni del Centro.

Per quanto concerne il problema del personale Poste Italiane spa ha comunicato che lo scorso 6 marzo è stato raggiunto un accordo con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in merito al processo di mobilità attualmente in corso presso il CENMAT.

Le parti, ha precisato la società, hanno convenuto che abbia regolare corso il processo di mobilità per 48 lavoratori del Centro, ferma restando

sino a tutto il prossimo mese di settembre la possibilità di richiamare personale attraverso lo scorrimento della graduatoria di mobilità per assicurare un livello di presenze in grado di permettere la piena operatività ed il corretto funzionamento dell'impianto.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(9 maggio 2002)

CHINCARINI, FRANCO Paolo. – *Ai Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'interno*. – Premesso che:

la delibera della Giunta Provinciale di Bolzano in data 18/09/2000, n. 3470, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma del 03/10/2000, n. 41/I-II, avente ad oggetto «disposizioni ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge provinciale 29/03/1983, n. 10, sulle modalità di riscossione e di destinazione dei canoni e sovracanoni sulle concessioni di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico», ha inteso definire e imporre la provincializzazione dei sovracanoni spettanti per legge statale ai Comuni compresi nei Bacini Imbriferi Montani e posti a carico dei concessionari di grandi derivazioni di acque dai fiumi per scopo idroelettrico (tali sovracanoni non debbono confondersi con le specifiche spettanze dei Comuni rivieraschi regolate dall'art. 53 del testo unico sulle acque pubbliche 11/12/1933, n. 1775, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 4/12/1956, n. 1377);

la legge 17/12/1953, n. 959, successivamente modificata dalla legge 30/12/1959, n. 1254, e dalla legge 02/12/1961, n. 31, ha istituito i Bacini Imbriferi Montani ed ha attribuito ai Comuni rientranti in tali bacini, anzi ai loro Consorzi, un cespite di entrate, destinate a riequilibrare la loro economia. Questi ultimi sono stati definiti sovracanoni e sono stati posti a carico dei concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Questo cespite non ha carattere demaniale ma costituisce un'entrata dei Comuni cui la giurisprudenza ha attribuito appropriate qualificazioni con riguardo anche al rapporto fra il concessionario e gli stessi Comuni. Si tratta di una spettanza dei Comuni, per danni veri o presunti cagionati dagli impianti elettrici, ovvero di entrate istituite al servizio di un pubblico interesse oppure ancora di un risarcimento. In ogni caso, è sicuro che questo cespite è nato come un diritto proprio dei Comuni: lo Stato, in persona del Ministero dei lavori pubblici, ne determinava l'entità. Il Ministero doveva dunque stabilire con proprio decreto quali fossero i Bacini Imbriferi Montani, determinando il perimetro di ciascuno di essi. Tutti i Comuni ricadenti nel perimetro del bacino debbono riunirsi in Corsorzio obbligatorio, in quanto ne facciano domanda non meno di 3/5 di essi. Dal canto loro, i concessionari di grandi derivazioni le cui opere di presa siano situate tutte o in parte nel bacino imbrifero montano erano e sono tanti a pagare ai Consorzi un sovracanone nelle misure stabilite dal Ministero;

la costituzione del Bacino Imbrifero Montano ha influito decisamente non solo nella estensione dell'area sulla quale deve ricadere l'effetto benefico dell'onere imposto al concessionario, ma anche sulla configurazione di questo onere, il quale non può non essere distaccato dalla sua destinazione immediata, e perciò stesso qualificante e costitutiva, ai Comuni e ai loro Consorzi. In altri termini, il sovracanone è un vero e proprio diritto di natura pubblica dei Comuni ricadenti nel bacino;

l'articolo 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, nell'ambito della normativa di attuazione dello Statuto di autonomia, ha conferito alle Province autonome di Trento e Bolzano la delega all'esercizio delle funzioni statali in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. In precedenza le stesse funzioni erano esercitate direttamente dallo Stato;

la Provincia di Bolzano, a seguito dell'entrata in vigore dell'anzidetta normazione dello Stato, ha emanato la legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13, relativa all'assestamento di bilancio per l'anno 2000. All'art. 3 ha apportato modifiche alla propria legge 29 marzo 1983, n. 10, introducendo un comma 2-*bis* nell'articolo 1 di tale legge, ed ha dimostrato esplicitamente con ciò di volere appropriarsi non solo dei canoni demaniali, che l'anzidetto decreto legislativo n. 463 del 1999 aveva ad essa attribuito, ma anche dei sovracanoni dovuti al Comuni del bacino imbrifero montano ai sensi della legge 23 marzo 1953, n. 959. Si trova infatti stabilito che la Giunta provinciale è autorizzata a determinare non solo le modalità di riscossione, ma anche la destinazione dei sovracanoni, compresi a forza e arbitrariamente tra i proventi delle concessioni. E' così che, in seguito a questa legge, la Provincia di Bolzano non solo intima ai concessionari di non versare più ai Comuni ma a se stessa l'importo dei sovracanoni, ma anche emana quasi contemporaneamente la deliberazione della Giunta provinciale 18 settembre 2000, n. 3470, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del successivo 3 ottobre. Con tale atto la Provincia dimostra chiaramente di appropriarsi dei sovracanoni comunali, mettendo insieme canoni e sovracanoni e tra questi i sovracanoni dovuti ai Comuni rivieraschi e alla Provincia e quelli dovuti invece per la legge n. 959 del 1953 ai Comuni inclusi nel Bacino Imbrifero Montano e appartenenti al relativo Consorzio obbligatorio. Si appropria cioè dei sovracanoni dovuti al fondo comune del Bacino Imbrifero Montano, assumendo per intero la competenza che non le era stata delegata e violando altresì i principi della legislazione statale e le norme statali in proposito ancora vigenti,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ravveda nel provvedimento della Giunta provinciale di Bolzano un atto di appropriazione di competenze non provinciali, volto a depauperare i bilanci dei Comuni interessati, togliendo loro non solo un cespite finanziario di notevoli proporzioni ma anche una buona parte delle loro facoltà di destinazione di tale cespite e di soddisfacimento degli interessi della popolazione tradizionalmente connessi all'appartenenza al Bacino Imbrifero Montano ed al relativo Consorzio intercomunale (BIM);

se non si ritenga che la Provincia di Bolzano abbia deliberato al di fuori dei limiti della delega conferitale e parallelamente trasgredendo tutta la normativa costituzionale, quella delle leggi statali e regionali;

come si ritenga di intervenire affinché si ripristini con urgenza nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano l'applicazione della legge 27/12/1953, n. 959, per ribadire così i diritti derivanti ai Consorzi dei Comuni.

(4-00298)

(1° agosto 2001)

RISPOSTA. – La questione sollevata è stata oggetto di esame anche da parte del Governo il quale ha recentemente impugnato avanti alla Corte Costituzionale l'articolo 44 della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e norme legislative collegate), il quale, nel modificare la normativa previgente, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, i canoni e i sovracanoni *ex lege* n. 959 del 1953 vengano versati alla provincia contestualmente al pagamento dei canoni demaniali.

Secondo il Governo, infatti, tale disposizione appare incostituzionale, perchè la delega conferita alla provincia di Bolzano con il decreto legislativo n. 463 del 1999, relativamente all'esercizio delle funzioni statali in materia di concessioni per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, per un verso dispone soltanto in ordine ai canoni demaniali di concessione e non anche ai sovracanoni di cui alla citata legge n. 959 del 1953, per altro verso impone alla legge provinciale il rispetto dei princìpi della legislazione statale.

Conseguentemente deve ritenersi che il sistema organizzatorio consortile – con la connessa attribuzione del sovracanone ad un apposito fondo comune da ripartirsi in base ad un accordo tra i consorzi per essere impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni locali, nonchè per opere di sistemazione montana (articolo 1 della legge n. 949 del 1953) – investe l'autonomia comunale e costituisce espressione di un principio della legislazione statale.

La definizione della questione è pertanto rimessa alla decisione del Giudice delle leggi.

Il Ministro per gli affari regionali

LA LOGGIA

(3 maggio 2002)

COLETTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che in data 8 gennaio 2001 veniva pubblicato su «Bandi ed Appalti» dell'inserto del quotidiano «il Sole 24 Ore» «Edilizia e Territorio» il bando per la realizzazione della variante all'abitato di Anversa degli

Abruzzi, unico ingresso a nord per il Parco Nazionale d'Abruzzo, codificato come «AQ 51/2000 inerente la strada statale n. 479 Sannite, per i lavori di costruzione della variante esterna all'abitato di Anversa degli Abruzzi – il lotto tra le progressive Km 13+400 e 15+800. Anche in questo caso la categoria prevalente è la og3 ma con classifica VI con riferimento all'interno ammontare dell'appalto»;

che per questo appalto l'importo dei lavori presunto posto a base di gara ammonta a lire 18.113.550.355, corrispondenti in euro 9.354.868,05;

che il responsabile del procedimento è il dirigente tecnico della sede dell'Aquila dell'ANAS ingegner Roberto Lucietti;

che originariamente il progetto prevedeva la realizzazione in un'unica soluzione dell'intera opera per la quale il Ministro del tesoro *pro tempore* Ciampi aveva stanziato le risorse economiche necessarie pari a lire 74 miliardi;

che, pertanto, il progetto interessa solo il primo lotto e non l'intera opera;

che la realizzazione della variante in oggetto è attesa da oltre vent'anni dagli operatori economici e dai cittadini della Valle Sagittario;

che in occasione della visita a Scanno, avvenuta il 17 maggio 2001, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi esprimeva l'auspicio all'allora Presidente dell'ANAS ingegner D'Angiolino che potesse realizzarsi in fretta la tanto attesa variante;

che l'assessore regionale ai trasporti della regione Abruzzo Amicone ha chiesto all'ANAS la sospensione delle procedure di assegnazione dei lavori;

che il protrarsi di una situazione incerta e confusa preoccupa non poco gli operatori economici della Valle del Sagittario e del Parco Nazionale d'Abruzzo;

che i Comuni di Scanno, Villalago, Anversa, Cocullo, Bugnara, Introdacqua, Villetta Barrea, Civitella Alfedena sono riconosciuti quale area depressa ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 7 agosto 2001, n. 235,

si chiede di sapere:

se le procedure dell'appalto siano state ultimate;

se siano stati assegnati i lavori, per cui è già stata prevista una data di inizio;

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo nei confronti di questo problema, nel caso in cui i lavori non fossero ancora stati assegnati;

quando sarà realizzato l'indispensabile secondo lotto;

se i finanziamenti assegnati dall'allora Ministro del tesoro per la realizzazione dell'intera opera siano ancora disponibili e, in caso contrario, come il Ministro in indirizzo intenda recuperarli per realizzare l'intero progetto della variante all'abitato di Anversa degli Abruzzi, che rappre-

senta anche una positiva occasione per lo sviluppo e l'occupazione di una zona in grande difficoltà.

(4-00901)

(15 novembre 2001)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'Ente nazionale per le strade, interpellato al riguardo, riferisce che l'intervento per i lavori di costruzione della variante esterna all'abitato di Anversa degli Abruzzi, tra le progressive chilometriche 13+400 e 15+800 della strada statale n. 479, si trova in fase di appalto, secondo il progetto esecutivo originario approvato, per l'importo di lire 24 miliardi ed è ad oggi in corso la verifica delle offerte anomale.

L'Ente stradale ha fatto presente, inoltre, che l'intervento, approvato ed inserito nel Piano triennale, riguarda il tronco Sulmona-Villetta Barrea – 1° lotto, l'unico rientrante nella programmazione e progettazione dell'Ente medesimo.

L'ANAS ha comunicato, infine, che la statale in questione dal mese di ottobre 2001 è stata trasferita alla Regione, per cui l'eventuale realizzazione del secondo lotto rientra ormai nella competenza regionale.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(6 maggio 2002)

COLETTI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso:

che nel nostro Paese sono in atto una serie di privatizzazioni, allo scopo di ottimizzare i servizi resi ai cittadini;

che in questa ottica ci si sta muovendo anche nel campo dell'energia elettrica, con la ristrutturazione interna del maggior ente erogatore: l'ENEL;

che è stato reso noto da parte delle organizzazioni sindacali di categoria che ENEL Distribuzione intenderebbe procedere in Abruzzo, nell'ambito di un processo di ristrutturazione della struttura operativa, alla riduzione, per quanto riguarda la zona di Chieti, ad una sola Zona in ambito provinciale ubicata nel capoluogo (appunto la città di Chieti), a fronte della attuali tre Zone (cioè Chieti, Lanciano e Vasto-Atessa);

che tale riduzione comporterebbe un forte ridimensionamento della presenza operativa sul territorio, in particolare un conseguente totale smantellamento del gruppo operativo di Atessa;

che tale ipotesi di ristrutturazione comporterebbe una spoliazione a danno non solo di uno dei Comuni tra i più industrializzati d'Abruzzo quale è Atessa, bensì, cosa certamente più grave, penalizzerebbe pesantemente i centri montani del medio ed alto Sangro (oltre trenta), che oggi hanno in Atessa il loro punto di riferimento per i servizi erogati dall'ENEL;

che, inoltre, tale riduzione mal si concilierebbe con una realtà territoriale provinciale che vede il capoluogo, Chieti, all'estremo nord della Provincia e quindi completamente avulso da quelle che sono le esigenze delle zone interne, soprattutto della parte meridionale della provincia;

che bisogna ricordare e tener presente un dato importantissimo e cioè che, oltre al presidio dei territori montani, la Zona Vasto – Atessa eroga servizi alle aree industriali della Val di Sangro e del Vastese che insieme «assorbono» circa il 40 per cento del fabbisogno elettrico della Regione Abruzzo;

che tale avrebbe anche riflessi negativi sul piano occupazionale della zona in questione,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda verificare presso l'ENEL Distribuzione la possibilità di salvaguardare i servizi attualmente erogati nella parte meridionale della Provincia di Chieti.

(4-00975)

(27 novembre 2001)

RISPOSTA. – Al fine di ottimizzare la gestione della rete di distribuzione, conseguendo *standard* più elevati di qualità del servizio e di efficienza e di offrire ai clienti la possibilità di dialogare con Enel in modo più semplice e continuo, Enel Distribuzione ha da tempo avviato la riorganizzazione delle proprie strutture. Tale riorganizzazione è stata concepita in un'ottica di adeguamento alle disposizioni legislative relative alla liberalizzazione del mercato elettrico, nonché alle delibere dell'Autorità di settore relative al raggiungimento di determinati livelli di qualità del servizio (Delibera n. 202/99) ed alla separazione amministrativa e contabile per i soggetti giuridici che operano in più attività del settore dell'energia elettrica (Delibera n. 61/99).

In tale contesto, per rispondere in modo ottimale e coerente a tali spinte, aprirsi al mercato e cogliere le opportunità di sviluppo derivanti dall'utilizzo delle tecnologie più innovative Enel Distribuzione ha elaborato il progetto di riorganizzazione dalla propria Area Rete. Tale progetto ha come obiettivo primario l'ottimizzazione della gestione della rete e il miglioramento degli *standard* di qualità del servizio, senza alcuna ricaduta negativa sulle capacità di intervento del personale tecnico. Questo obiettivo sarà conseguito attraverso la ricompattazione delle responsabilità, la focalizzazione delle competenze sulle attività ritenute strategiche, nonché attraverso un programma di investimento che avrà un positivo effetto anche sull'indotto.

Nella provincia di Chieti la struttura tecnica di Enel Distribuzione è attualmente presente con le Zone di Chieti, Lanciano e Vasto, con le sedi di Gruppo Operativo di Chieti, Lanciano, Vasto e Atessa, i Nuclei distaccati di Casoli, Guardiagrele, Ortona, Carunchio, Villa Santa Maria e le sedi di squadre dislocate di Gissi. La possibilità di un migliore governo delle reti, sulla base dell'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e

di una maggiore efficienza operativa determinata da sistemi più evoluti di gestione delle risorse, consentirà una razionalizzazione di tali strutture.

In coerenza con tale disegno organizzativo la nuova organizzazione dell'Area Rete nella provincia di Chieti sarà articolata nelle seguenti unità organizzative: la zona di Chieti, le Unità operative di Chieti, Lanciano e Vasto e le Squadre distaccate di Guardiagrele, Atessa e Carunchio. Le suddette strutture operative continueranno ad assicurare un adeguato presidio, per l'esecuzione delle attività costruttive e manutentive e per tutte le altre attività di più immediato interesse per la clientela, quali riparazione guasti ed interventi sui gruppi di misura. Il nuovo assetto organizzativo, tenendo anche conto dell'attuale dislocazione del personale, garantirà il mantenimento sul territorio di attività e risorse.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive
VALDUCCI

(6 maggio 2002)

COMPAGNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali.* – Premesso che:

fra la Regione Campania e la Protezione Civile è stata, il 24 settembre scorso, definita un'intesa volta a «difendere il territorio di una regione dissestata» e a fissare modalità e procedure su «come si fanno a spendere subito e bene» le risorse stanziate per le calamità naturali;

dopo la tremenda frana del 5 maggio 1998, nell'area del comune di S. Felice a Cancello, in provincia di Caserta, è oggi vivissima la preoccupazione per l'approssimarsi della stagione delle maggiori precipitazioni e per lo stato di «aridità» dei letti dei maggiori alvei che solcano il territorio;

non risultano finora impegnati, se non in misura estremamente e strettamente esigua, i 63 miliardi destinati solo a San Felice a Cancello dal piano degli interventi a suo tempo predisposto e finanziato dalla Regione Campania,

si chiede di sapere:

se siano fondate le preoccupazioni per la più che decennale assenza di manutenzione e di opere infrastrutturali destinate a fronteggiare il grave dissesto idrogeologico dell'area di San Felice a Cancello;

con quali priorità e con quali compatibilità possono ancora ritenersi destinati a tale area i 63 miliardi previsti dopo la luttuosa tragedia del 5 maggio 1988.

(4-00467)

(25 settembre 2001)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto, e sulla base degli elementi forniti dal Commissariato di Governo per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania, si comunica che a seguito

dei gravi eventi alluvionali e dei conseguenti dissesti idrogeologici che il 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito alcuni territori della regione Campania, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del 9 maggio 1998, ha dichiarato lo stato di emergenza della regione e, con successiva ordinanza ministeriale n. 2787 del 21 maggio 1998, il Presidente della Giunta regionale della Campania è stato nominato Commissario, delegato per tutti gli interventi infrastrutturali di emergenza nei predetti territori.

Vista la complessità dei fenomeni in questione e la difficile interpretazione delle dinamiche idrogeologiche sottostanti si è disposto un piano degli interventi infrastrutturali, di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica con la fissazione di una perimetrazione delle aree a rischio.

In data 27 agosto 1999 sono stati approvati atti di gara per l'affidamento delle progettazioni e servizi di ingegneria finalizzati al completamento degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsti dal suindicato piano ed in data 27 marzo 2000 è stato disposto il relativo affidamento.

Con ordinanza commissariale n. 415 del 13 settembre 1999 è stata approvata la rimodulazione di detto piano, per un importo complessivo di 1.055 miliardi di lire (dei quali solo 854 finanziati) con una previsione di spesa di circa 64 miliardi per la realizzazione dei 19 interventi previsti nel comune di San Felice a Cancello (il piano è finalizzato con i fondi di cui all'ordinanza n. 2787 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, e non dalla regione Campania come riportato nel testo dell'interrogazione in oggetto).

Con ordinanza commissariale n. 583 del 22 dicembre 1999, a seguito dei lavori di prima emergenza e di sistemazione idrogeologica avviati, si è provveduto alla riperimetrazione delle aree ad elevato rischio, tra le quali quella del comune di San Felice a Cancello, colpita dagli eventi franosi in questione e fortunatamente caratterizzata da una bassissima presenza abitativa, riverificando le zone soggetta alle norme di salvaguardia e vincolate ai relativi piani di emergenza (Linea Rossa).

I 19 interventi destinati a fronteggiare il grave dissesto idrogeologico nell'area del comune di San Felice a Cancello, previsti dal citato piano, sono catalogati per tipologia, priorità, stato della progettazione e copertura economica; ad oggi sono stati completati 6 interventi, in fase di realizzazione 5, in corso di affidamento 4 (con copertura finanziaria della sola progettazione) ed in fase di progettazione 4 con progetto preliminare già predisposto.

Tutta l'opera di progettazione è risultata complessa per i problemi derivanti dalle portate superiori ai livelli compatibili, per cui è stato necessario instaurare una stretta collaborazione con l'Autorità di Bacino competente Nord-Occidentale ed è stata intensificata anche la presenza tecnica sul territorio per il monitoraggio degli interventi in corso.

Sono stati costituiti tavoli tecnici con le amministrazioni locali per analizzare gli interventi in corso e quelli programmati.

Il modello di protezione civile messo a punto nei territori colpiti dalle frane del maggio 1998 è stato messo alla prova nel corso dell'ultimo inverno ed è risultato particolarmente efficace.

Il dispositivo prevede una rete di monitoraggio delle precipitazioni che vengono trasmesse a distanza presso la sede del servizio idrografico di Napoli.

Al superamento di soglie pluviometriche prefissate si attivano in successione tre fasi di intervento denominate di attenzione, di preallarme, di allarme.

Durante tali fasi, attraverso l'azione del presidio territoriale e dell'ingegnere delegato, si esercita un controllo diretto del territorio, per identificare eventuali segni premonitori di colate di fango.

Tra i compiti dei presidi vi è la predisposizione di mappe tematiche per individuare le aree a rischio, la redazione di rapporti di evento per analizzare gli effetti prodotti al suolo dalle piogge più intense, la definizione degli scenari di rischio, la gestione della rete di monitoraggio installata sui versanti, l'individuazione dello stato di efficienza del sistema naturale e artificiale.

Le attività del presidio rappresentano un modello che si sta utilizzando anche in altre regioni italiane.

Attraverso riunioni con il Dipartimento della protezione civile, le prefetture e gli altri organi di protezione civile, il dispositivo viene costantemente verificato e ove è necessario aggiornato.

È stata inoltre avviata la definizione, con le autonomie locali, di un progetto per il territorio, capace di inserire gli interventi di messa in sicurezza, che interagiscono fortemente con il tessuto urbano e territoriale in una prospettiva di sviluppo più generale che comprenda interventi di riqualificazione del tessuto urbano e sociale, di valorizzazione delle emergenze naturali, archeologiche, storiche e culturali, di sviluppo di attività economiche e imprenditoriali.

Si è provveduto, infine, a commissionare, in data 16 febbraio 2001, una consulenza-ricerca tendente ad effettuare prove su modello, per il comune di San Felice a Cancello, per dare immediata e concreta attuazione agli interventi programmati per la sistemazione idrogeologica.

Il Ministro per gli affari regionali

LA LOGGIA

(3 maggio 2002)

COMPAGNA. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

l'Amministrazione del comune di Castel Morrone, in provincia di Caserta, ha provveduto recentemente alla nomina di un responsabile per l'Ufficio tecnico – settore lavori pubblici;

tale nomina risulta essere inopportuna ed inutile, stante la presenza nell'organigramma dell'Ente comunale di specifica figura professionale;

la persona nominata a ricoprire l'Ufficio risulta essere stata destituita dalla carica di Sindaco di altro comune in provincia di Caserta, con decreto del Presidente della Repubblica, per collegamenti diretti ed indiretti con la malavita organizzata;

tale nomina reca grave pregiudizio all'immagine di tutto il comune di Castel Morrone,

l'interrogante chiede di sapere come il Governo ritenga di intervenire per giungere alla revoca di tale nomina.

(4-00706)

(24 ottobre 2001)

RISPOSTA. – L'atto parlamentare in esame – concernente la nomina del responsabile per l'ufficio tecnico del comune di Castel Morrone (Caserta) nella persona dell'ex sindaco del comune di Pignataro Maggiore (Caserta), sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2000, per condizionamento da parte della criminalità organizzata – può, in buona sostanza, ritenersi superato dall'evoluzione dei fatti.

Al riguardo risulta, infatti, che l'ex amministratore, architetto Giovan Giuseppe Palumbo, si è dimesso dal nuovo incarico.

Le dimissioni sono state accolte dall'amministrazione comunale di Castel Morrone che ha precisato, altresì, di avvalersi di professionisti esterni esclusivamente per il servizio lavori pubblici e non per l'intera area tecnica, la cui direzione è affidata, invece, ad un dipendente, il geometra Vittorio Di Spazio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(7 maggio 2002)

COMPAGNA. – *Al Ministro della giustizia.* –Vista la legge n. 89/2001, l'interrogante chiede di sapere:

quale sia, sui decreti emessi dalle Corti d'appello in base alla legge predetta, il numero e la percentuale dei ricorsi accolti rispetto alle decisioni;

quale sia la misura dell'indennizzo medio riconosciuto, in caso d'accoglimento, alle parti richiedenti;

se detti dati siano omogenei ai corrispondenti della Corte europea dei diritti dell'uomo;

se non sia peggiorativo, *contra legem*, e disincentivante i ricorsi, il trattamento fiscale riservato a detti ricorsi con la circolare n. 4680 dell'11 ottobre 2001 di questo Ministero (Direzione generale A.A.C.C.), tenuto conto sia della esenzione da ogni tassa e imposta di quelli presentati alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sia dell'esenzione dal bollo e

dal registro di cui godono le vertenze di lavoro ed altre, all'origine di (parte di) detti reclami.

(4-01805)

(20 marzo 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, nel premettere che si può rispondere solo per i ricorsi azionati nei confronti del Ministero della giustizia ossia per i ritardi maturati nei giudizi avanti a giudice ordinario, si rappresenta quanto segue.

Da rilevamenti statistici risultano pervenuti presso questo Ministero 928 decisini di cui 681 (pari al 73,5 per cento) di accoglimento e 213 (pari al 23 per cento) di rigetto, 14 (pari all'1,5 per cento) di incompetenza e 20 (pari al 2 per cento) di inammissibilità.

Per la misura media di indennizzo, sia pure con un certo grado di approssimazione, può affermarsi che le Corti di appello si stanno via via uniformando al cosiddetto «tariffario di Strasburgo» che in linea di massima era solito riconoscere lire 2.000.000 per ogni anno di ritardo per il giudizio di primo grado.

Infine sotto il profilo concernente la gratuità del procedimento a Strasburgo, si rileva che con l'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, in vigore dal giorno successivo è stata introdotta l'esenzione dal contributo unificato anche per i ricorsi proposti ai sensi della legge in parola.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(13 maggio 2002)

COMPAGNA, CIRAMI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la circolare n. 3136 del 2001 dell'11 ottobre 2001 del Ministero della giustizia considera assoggettabili ad imposta di bollo e diritti di cancelleria i ricorsi presentati *ex lege* 24 marzo 2001, n. 89;

si tratta dei ricorsi precedentemente depositati presso la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, i quali in tutti gli altri paesi erano e sono esenti da imposte e diritti di qualsiasi natura;

tale circolare finisce col dissuadere dal diritto ad una sollecita giustizia, trattandosi di ricorsi pendenti davanti alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo per violazione dell'articolo 6 della Convenzione (irragionevole durata dei processi),

l'interrogante chiede di sapere se non si ravvisi il rischio di una lesione dei principi e dei diritti costituzionali sia di difesa giudiziaria di cui all'articolo 24 della Costituzione, sia di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione, sia del giusto procedimento di cui all'articolo

111 della Costituzione e come si intenda provvedere a rimuovere ogni penalizzazione fiscale dell'esercizio di tali diritti.

(4-01063)

(11 dicembre 2001)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione in oggetto si chiede di sapere come si intenda provvedere a rimuovere ogni penalizzazione fiscale prevista per il procedimento di equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, procedimento assoggettabile ad imposta di bollo e diritti di cancelleria come da interpretazione fornita, sul punto, dalla circolare del Ministero della giustizia n. 3136 dell'11 ottobre 2001.

Al riguardo, si fa presente che, da ultimo, il Governo ha presentato al Parlamento, per la conversione in legge, il decreto-legge 11 marzo 2002, n. 89 (atto Senato n. 1217) nel cui articolo 2 è prevista l'espressa esenzione dei procedimenti per equa riparazione dal pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sistema operativo dal 1º marzo 2002, nonché l'esenzione, per i medesimi giudizi pendenti, dal pagamento delle marche da bollo, dei diritti di cancelleria e dei diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario.

Il decreto-legge in esame è stato approvato, con modificazioni, dal Senato della Repubblica nella seduta del 10 aprile 2002 ed è stato trasmesso alla Camera dei deputati per la conversione.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(13 maggio 2002)

CORTIANA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premessa che:

è stata annunciata ai detenuti delle Sezioni di Alta Sorveglianza della Casa di reclusione di Opera a Milano l'imminente realizzazione di un progetto relativo alla conversione di un Padiglione concepito e strutturato per 300 persone in un Padiglione per 600 persone;

detto progetto di «conversione» si riduce all'aggiunta di un letto in ogni singola cella;

i servizi igienici, ridotti già ad uno spazio di 2 metri quadrati ognuno, privi di finestre, versano in pessime condizioni;

visto che:

molti detenuti, affetti da AIDS e da altre malattie infettive, non possono condividere la cella con altre persone per ovvi motivi di salute;

si raddoppieranno le presenze anche nei ridottissimi spazi destinati ai passeggi e alle minime attività sportive,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero questo inopportuno progetto di conversione;

se non si ritenga sbagliata l'ipotesi di temporaneo accorpamento di 600 detenuti;

come si intende affrontare il problema di sovraffollamento nella struttura carceraria tenendo in considerazione le già difficili condizioni di vita dei detenuti.

(4-01659)

(12 marzo 2002)

RISPOSTA. – È attualmente in fase di ultimazione un progetto di ristrutturazione del reparto destinato ai detenuti «alta sicurezza» dell'istituto di Opera, che consentirà di potere ospitare due detenuti per camera così come avviene negli altri reparti dello stesso carcere.

Tale operazione, ovviamente non gradita ai detenuti alta sicurezza, sta procedendo con gradualità e con la predisposizione di ogni accorgimento utile a rendere più agevole la convivenza di due persone (ad esempio, l'installazione di docce presso ogni cella, in sostituzione delle docce collettive attualmente in uso). Nel frattempo, naturalmente, verrà revisionato e potenziato l'impianto di aspirazione già esistente presso ogni blocco servizi.

D'altra parte, l'elevato sovraffollamento che affligge la maggior parte degli istituti penitenziari del Nord Italia non consente, al momento, più agevoli sistemazioni dei detenuti soggetti ad «alta sicurezza».

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(13 maggio 2002)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che il cittadino italiano Giorgio Perlasca con spirito di abnegazione, sprezzo del pericolo e intrepido coraggio salvò migliaia di ebrei ungheresi dalla persecuzione nazista e dalla deportazione nei campi di sterminio,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non intenda disporre, ove non avesse già provveduto, al conferimento dell'onorificenza della Medaglia d'oro al Valor Civile alla memoria.

(4-01328)

(31 gennaio 2002)

RISPOSTA. – Il dottor Giorgio Perlasca è stato insignito, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1956, n. 658, della medaglia d'oro al Merito Civile con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1992, per gli alti meriti umanitari conseguiti in terra di Ungheria durante il secondo conflitto mondiale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(7 maggio 2002)

COSTA. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali*. – Premesso:

che nel corso dell'anno 2001 l'intera area pugliese, ed in particolare la provincia di Lecce, sono state interessate da una siccità mai verificatasi nell'ultimo decennio;

che la mancanza di pioggia ha provocato ingenti danni all'agricoltura, riducendo la produzione di tipiche colture dell'annata in corso;

che i danni causati dalla siccità hanno privato molte famiglie dell'unica fonte di reddito disponibile;

che, in alcuni casi, danni irrimediabili hanno provocato gravi conseguenze per la produzione futura e per l'equilibrio finanziario delle imprese, con ulteriore calo dell'occupazione in un territorio già in crisi a causa di scarsi impulsi ed incentivi allo sviluppo dell'agricoltura;

che ai danni di natura economica si aggiungono quelli di natura ambientale, forse ancora più gravi, dovuti alla progressiva desertificazione del territorio provinciale;

che in particolare sono allarmanti i danni che interessano le colture arboree ed erbacee, nonchè il settore della frutticoltura,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire affinché vengano adottati provvedimenti urgenti, che consentano di intervenire con immediatezza per far fronte al grave problema della siccità, che ha colpito il territorio pugliese.

(4-01812)

(21 marzo 2002)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione cui si risponde, concernente la siccità che nel 2001 ha colpito il territorio della Provincia di Lecce, si fa presente che con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 2002, è stato dichiarato lo stato di calamità.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(6 maggio 2002)

CREMA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno*. – Per sapere se rispondano al vero le notizie apparse sulla stampa, secondo cui le gallerie che si trovano sull'autostrada A 27, e precisamente nel tratto tra Belluno e Vittorio Veneto, risulterebbero fuori norma e rappresenterebbero quindi un grave pericolo in caso di incendio.

Sembra che la denuncia in questione sia stata fatta dal segretario generale UIL dei Vigili del Fuoco, dopo avere compiuto un viaggio in automobile fra Belluno e Treviso.

Alla luce di tali affermazioni, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno che vengano accertate le eventuali responsabilità, poiché, al momento della costruzione, peraltro recente, furono effettuati tutti i dovuti sopralluoghi e all'epoca non furono riscontrate inadeguatezze, tant'è che furono rilasciati i relativi permessi, compresi quelli dei Vigili del Fuoco.

I fatti in questione, a giudizio dell'interrogante, vanno accertati con la massima urgenza, e ciò per evitare eventuali tragedie come nel passato, ma anche per non creare inutili allarmismi che danneggerebbero ulteriormente il nostro turismo, già provato dai recenti attentati terroristici.

(4-00900)

(15 novembre 2001)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade, interessato al riguardo, fa presente che le gallerie della rete autostradale della Società Autostrade sono «in sicurezza», in quanto la stessa ha ottemperato alle prescrizioni normative attualmente in vigore. In particolare, sulle autostrade A23 Palmanova – Tarvisio e A27 Venezia – Belluno, sono stati effettuati controlli nelle 49 gallerie che confermano l'efficienza dell'infrastruttura e la regolare fluidità della circolazione in massima sicurezza.

L'ANAS riferisce, inoltre, che tutto il sistema autostradale e viario nazionale è interessato alla elaborazione di un piano organico di interventi, così come contemplato dal decreto ministeriale n. 404 del 5 giugno 2001 in tema di sicurezza nelle gallerie.

Peraltro, il citato decreto dispone che le «modalità di attuazione dei singoli interventi per il miglioramento della sicurezza, ivi compresa la definizione dei criteri per l'analisi del rischio e gli adempimenti dell'art. 8-*bis* della legge 13 luglio 1999, n. 226, siano oggetto di specifica normativa tecnica».

L'Ente stradale riferisce che la Società Autostrade ha fatto conoscere che sulla propria rete – nelle due carreggiate di lunghezza pari a 5.709,2 chilometri – vi sono 517 gallerie per una lunghezza totale pari a 280,3 chilometri. Di queste, 408 sono già illuminate ed altre 59 verranno illuminate entro il 31 dicembre 2002, in base alle istruzioni tecniche CEE 88 – 1990.

La suddetta Società provvederà a breve a perfezionare la ricognizione di tutte le gallerie, con la compilazione delle relative schede già predisposte in formato elettronico e la conseguente consegna all'Ente concedente e a questo Ministero.

L'ANAS informa, inoltre, che sono stati portati a termine gli interventi per verificare la segnaletica orizzontale, verticale e complementare in presenza di gallerie e la zebratura bianca di raccordo per la variazione di larghezza della sede dell'autostrada, collocare i delineatori di margine e di galleria e mantenere la colorazione bianca fino a due metri di altezza specie all'imbocco delle gallerie.

L'Ente aggiunge, infine, che il decreto ministeriale 5 giugno 2001, n. 404, prevede la facoltà per le Società concessionarie autostradali di segnalare ai Prefetti l'esigenza di prevedere divieti mirati di circolazione in galleria per i mezzi pesanti che trasportano speciali merci pericolose. Al riguardo, è in fase di perfezionamento un piano organico da convenire con la Polizia stradale e i Prefetti.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

(6 maggio 2002)

DE PAOLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che le alluvioni verificatesi alla fine di luglio nella regione Lombardia hanno causato in località Pozze – al chilometro 22,400 della strada provinciale n. 27 della valle Serina – una frana che ha bloccato la viabilità nella zona;

che, da un sopralluogo a cura dei tecnici della provincia di Bergamo, è stato accertato il pericolo di distaccamento di ulteriori 15.000 metri cubi di sassi ed altro materiale franoso;

che, se si verificasse tale tragico evento, si creerebbe un effetto diga nel torrente Serina con conseguenze irreparabili in tutta la valle;

che i sindaci dei comuni della valle Serina hanno chiesto a codesto Ministero la dichiarazione dello stato di calamità naturale,con il conseguente finanziamento degli interventi idonei a ristabilire la viabilità ordinaria nonché la concessione delle agevolazioni fiscali previste per le aziende e le attività turistiche danneggiate,

l'interrogante chiede di conoscere quali misure si intenda adottare per dare soluzione alla persistente pericolosità del tratto stradale della valle Serina che da Ambria si snoda fino ad Algua e quali siano i tempi per la definizione delle suddete richieste da parte dei sindaci interessati.

(4-00473)

(25 settembre 2001)

DE PAOLI. – *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che in data 15 giugno 2001 alle ore 19.30 in località Pozze al km 22.400 della strada provinciale n. 27 che porta da Ambria a Zambla Alta, in provincia di Bergamo, si è verificato un grave evento franoso che ha completamente bloccato la strada provinciale anzidetta determinando il riversamento a valle di migliaia di metri cubi di materiale, con conseguente blocco totale di ogni tipo di transito in loco e l'isolamento della Valle medesima;

che nell'immediatezza del fatto si è optato per la soluzione di deviare il tratto stradale verso la strada intercomunale Spino-Bracca, un tracciato, tuttavia che si snoda su zona montuosa, stretto e privo di ogni tipo di protezione, ed in ogni caso non in grado di sopportare un traffico a

doppio senso di circolazione commisto di autovetture ed automezzi di ogni tipo diretti all'approvvigionamento degli esercizi commerciali della Valle o appartenenti alle aziende che hanno sede nella Valle e/o che ivi lavorano;

che un esame dello stato dei luoghi svolto a cura dei tecnici della Provincia ha accertato il pericolo di distacco di ulteriori migliaia di metri cubi di sassi e materiale vario nella zona già colpita dalla frana;

che immediatamente fu rilevata la pericolosità e l'insostenibilità della situazione relativa alla viabilità che si era venuta a creare in Valle Serina al punto da indurre i Sindaci della Valle Serina a chiedere al Ministero dell'interno, tramite la Prefettura, la dichiarazione dello stato di calamità naturale e l'intervento del Genio Militare nel più breve tempo possibile al fine di consentire l'installazione di ponteggi alternativi che consentissero di ristabilire la viabilità ordinaria, in attesa di individuare gli interventi strutturali che dovessero rendersi necessari;

che nella notte fra il 29 ed il 30 agosto 2001 si è verificato un eccezionale nubifragio che ha provocato danni ingenti nella Valle Serina aggravando la situazione della viabilità, già disagiata per gli eventi pregressi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda procedere al riconoscimento dello stato di calamita'naturale per le zone colpite dagli eventi descritti, e quindi ad un urgente intervento volto a ripristinare la viabilità interrotta, al fine di fare ritornare alla normalità sia la vita dei cittadini che l'economia della zona.

(4-00718)

(24 ottobre 2001)

RISPOSTA. (*) – Com'è noto, il 15 giugno dello scorso anno si è verificato un movimento franoso di vaste proporzioni in località Pozze che ha investito la strada provinciale n. 27.

Dopo un tempestivo sopralluogo effettuato dagli organi competenti, al fine di determinare i danni ed avviare i necessari interventi a tutela della pubblica incolumità, venivano prontamente ripristinati i collegamenti viari tra i comuni della Valle Serina interessati dalla frana.

Inoltre, poiché la situazione continuava a destare preoccupazione, i rappresentanti delle Amministrazioni locali richiedevano l'adozione di provvedimenti che, oltre a finanziare i predetti interventi, introducessero dei benefici a favore delle attività produttive e ricettive maggiormente colpite.

In tal senso l'Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo, il 3 agosto successivo, produceva istanza all'Assessorato Regionale delle Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile della Lombardia, per la dichiarazione dello stato di calamità naturale per la Valle Serina.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

La dichiarazione dello stato di calamità naturale, avanzata per l'evento franoso verificatosi il 15 giugno 2001 in località «Pozze», non rientra tra le competenze del Dipartimento della protezione civile ma in quelle riconosciute dall'ordinamento al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 112/1998, il Dipartimento della protezione civile predispone la dichiarazione dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del suo Presidente o di un suo delegato, d'intesa con la regione interessata.

A tal proposito non risultano pervenute al predetto Dipartimento richieste di dichiarazioni dello stato di emergenza da parte della regione Lombardia e/o dai Sindaci dei Comuni della Valle Serina per le alluvioni del luglio 2001.

Di contro, la regione Lombardia ha chiesto, ed ottenuto, la dichiarazione dello stato di emergenza (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2001) per gli eventi atmosferici di notevole portata verificatisi nel territorio della provincia di Bergamo e nell'area meridionale di Milano nei giorni 30 e 31 agosto 2001 che hanno prodotto danni alle infrastrutture pubbliche, alle abitazioni private ed alle attività produttive. Nel decreto risulta compreso, tra gli altri, anche il Comune di Bracca.

Su proposta della Regione Lombardia ed in considerazione della contenuta entità dei danni subiti dai territori in conseguenza degli eventi citati, si è provveduto ad emanare l'ordinanza n. 3150 del 18 ottobre 2001, secondo la quale agli oneri derivanti dagli interventi necessari per il ritorno alle normali condizioni di vita si provvede a valere sui fondi attivati dalla precedente ordinanza n. 3143/2001.

Al termine dell'attuazione degli interventi le eventuali ulteriori economie potranno essere utilizzate per favorire la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi alluvionali e dai dissesti idreogeologici dell'autunno 2000.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BALOCCHI

(7 maggio 2002)

DE PETRIS. – *Al Ministro della salute*. – Premesso che:

secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ogni anno si verificano circa un milione di casi di avvelenamento a seguito dell'uso di prodotti chimici a rischio in agricoltura, con effetti tossici documentati sul sistema nervoso, su quello immunitario e sulla funzionalità epatica;

in relazione alla gravità ed alla ricorrenza degli episodi di tossicità acuta segnalati appare necessario improntare alla massima precauzione l'azione di prevenzione e controllo delle autorità sanitarie preposte;

una approfondita ricerca condotta dagli oncologi della Fondazione Ramazzini di Bologna attesta che il fungicida denominato «Mancozeb», ampiamente impiegato anche nel nostro Paese sulle coltivazioni intensive

di ortaggi e frutta, può provocare l'insorgenza di tumori nell'uomo, con particolare riferimento a patologie della tiroide;

il suddetto principio attivo è già stato classificato come fortemente pericoloso dall'Ente per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti (EPA),

si chiede di sapere:

quali controlli vengano effettuati sul territorio nazionale in ordine alla tossicità dei prodotti chimici utilizzati in agricoltura e se sussistano dati aggiornati in proposito;

se non si ritenga necessario acquisire immediatamente lo studio della Fondazione Ramazzini citato in premessa al fine di verificare se sussistano le condizioni per disporre la sospensione dal commercio del fungicida denominato «Mancozeb».

(4-01072)

(12 dicembre 2001)

RISPOSTA. – La sostanza attiva «Mancozeb» è inclusa nell'elenco, stabilito dal Regolamento CEE n. 3600/92, delle prime 90 sostanze attive in commercio in UE alla data del 25 luglio 1993, da sottoporre a riesame comunitario ai sensi dell'art.8 della direttiva n. 91/414/CEE (recepita in Italia con il decreto legislativo n.194 del 1995).

Tale riesame è volto a definire una lista positiva (allegato I della direttiva n. 91/414/CEE) di sostanze attive da impiegare in agricoltura.

La Direttiva n. 91/414/CEE richiede alle imprese interessate all'inclusione di una sostanza attiva nell'allegato I la presentazione di *dossier* molto particolareggiati ed impone criteri di valutazione di detti dossier molto stringenti.

Il citato Regolamento CEE n. 3600/92 stabilisce che l'Italia sia il «Paese Rapporteur» per la sostanza attiva «Mancozeb»: il nostro Paese ha, quindi, il compito di valutare il *dossier* relativo alla sostanza attiva in questione.

Nel settembre 2000, l'Italia ha presentato alla Commissione UE il proprio rapporto di revisione, nella forma di una monografia sulla sostanza attiva in argomento.

Le conclusioni riportate in monografia, sulla base delle conoscenze attualmente disponibili, sono le seguenti:

viene proposta un'inclusione in All.I non piena (5 anni anziché 10), in quanto è necessario acquisire ulteriori informazioni;

viene proposto un valore di «ADI» (dose giornaliera ammissibile) anche per il prodotto di degradazione etilentiourea («ETU»), che è il principale responsabile degli effetti tossici osservati. Tale «ADI» è più basso rispetto a quello del composto parente, per un fattore pari a 2,5;

viene proposto di ridurre il tempo di applicazione giornaliero o il tempo lavorativo giornaliero con il «Mancozeb», al fine di ridurre l'esposizione giornaliera degli operatori;

viene proposto l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale durante le fasi di miscelazione, carico e utilizzo dei prodotti contenenti tale sostanza attiva;

viene proposta una zona cuscinetto di 10 metri intorno alle aree di applicazione del «Mancozeb», allo scopo di proteggere gli astanti dalla deriva del prodotto;

viene proposta una zona cuscinetto di 20 metri per la protezione degli organismi acquatici;

sono richiesti studi supplementari su aspetti relativi alla esposizione degli operatori, ai residui, alla ecotossicologia.

Attualmente, il rapporto di revisione preparato dall'Italia è all'esame degli organi comunitari, che hanno definito una serie di incontri tra esperti italiani e degli altri Stati Membri, nonché delle imprese interessate sulla tossicologia, destino ambientale, eccetera.

Alla fine di tali riunioni potrà emergere una posizione comunitaria in merito all'inclusione o meno di tale sostanza nell'All.I della direttiva n. 91/414/CEE.

Inoltre, a maggior garanzia, dopo queste discussioni sarà consultato anche il Comitato Scientifico Piante della Commissione UE.

La monografia concernente il «Mancozeb» è stata preparata valutando un *dossier* di oltre 100.000 pagine, comprendente studi tossicologici (a breve, medio e lungo termine, cancerogenesi, mutagenesi, teratogenesi, neurotossicità), residui, ambientali ed ecotossicologici tanto per la sostanza attiva che per l'«ETU», suo principale prodotto di degradazione.

Sono stati valutati anche i dati di letteratura scientifica pertinenti all'argomento.

A livello comunitario è in corso la valutazione di un nuovo studio sul metabolita «ETU», volto a chiarire gli effetti endocrini che si sono osservati in alcuni studi tossicologici.

La sostanza attiva «Mancozeb» è stata recentemente classificata a livello UE (Direttiva n. 2000/33/CE) come irritante.

È opportuno ricordare che in Italia non si ammette la registrazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive classificate in categoria 2 per gli effetti di cancerogenesi, teratogenesi e/o mutagenesi (in categoria 2 sono classificate sostanze con possibili effetti cancerogeni, mutageni o teratogeni sull'uomo).

Inoltre, nel nostro Paese i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive classificate come tossiche o nocive, possono venire manipolati solo da personale munito di apposito patentino, che deve essere rinnovato ogni 5 anni.

Infine, si rammenta che vi sono due piani di controilo relativi ai prodotti chimici utilizzati in agricoltura:

I) il piano di controllo ufficiale dei residui di pesticidi negli alimenti. Tale piano è operativo su tutto il territorio nazionale ed è mirato alla verifica del rispetto dei limiti di legge fissati per i residui di antiparassitari nelle derrate alimentari pronte al consumo. Ogni anno il Ministero

della salute elabora una relazione sui risultati di tale controllo e la notifica all'Unione europea. Tale relazione è disponibile sul sito internet del Ministero della salute;

II) il piano di controllo previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 194 del 1995, relativo alla verifica del corretto impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura secondo quanto previsto dalle norme vigenti e nel rispetto delle prescrizioni riportate in etichetta.

Il Sottosegretario di Stato per la salute
CURSI

(7 maggio 2002)

FABRIS. – *Al Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri*. – Premesso che la Repubblica Federale Tedesca ha istituito con propria legge una Fondazione «Memoria, responsabilità e futuro» nell'ambito della quale è previsto lo stanziamento di 10 miliardi di marchi per il risarcimento dovuto ai lavoratori coatti civili utilizzati dal Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale per il proprio sforzo bellico sul suolo tedesco od occupato dai tedeschi;

considerato:

che dopo gli avvenimenti dell'8 settembre 1943 i tedeschi disarmarono le 56 divisioni italiane di stanza in Italia del Nord e nei Balcani, deportando in Germania tutti i militari che non vollero continuare a combattere al fianco dei nazisti, internandoli nei campi di concentramento per prigionieri di guerra e successivamente facendoli registrare dagli uffici per la manodopera e dislocandoli in posti di lavoro;

che nell'autunno del 1943 gli Internati Militari Italiani (Imi) in Germania erano circa 370.000;

che il loro trattamento fu disumano e le razioni di cibo assolutamente insufficienti, tanto che nella primavera del 1944 circa il 25 per cento degli internati italiani era deceduto per malnutrizione, con una perdita di peso che mediamente corrispondeva a 9 kg ogni tre mesi;

che nel luglio 1944 gli internati militari italiani furono privati dello *status* di prigionieri di guerra, registrati come lavoratori coatti civili e trasportati dai campi per prigionieri di guerra nei campi di lavoro e assoggettati alle norme di trattamento dei lavoratori italiani civili, similmente a quanto avvenne per i prigionieri polacchi;

che il Congresso internazionale degli storici che si tenne a Buchenwald nell'estate del 1999, che servì a preparare le trattative sul risarcimento ai lavoratori forzati, ritenne particolarmente urgente il risarcimento agli internati militari italiani, dato il trattamento inumano cui furono sottoposti e che fu secondo solo a quello riservato dai nazisti agli ebrei e ai detenuti nei campi di concentramento;

che, come previsto, le domande di risarcimento da parte degli ex Imi sono state presentate entro il 31 dicembre 2001 all'Organizzazione Internazionale Migrazioni, Sezione di Roma, con sede in Via Nomentana 62,

per essere successivamente inviate alla sede centrale di Ginevra per un esame di merito e di riscontro con gli archivi storici tedeschi;

che il Governo della Repubblica Federale Tedesca nell'agosto 2001, dopo aver dato incarico al giurista di diritto internazionale Christian Tomuschat di esprimere parere legale in merito alla personalità giuridica degli ex Imi, ha stabilito che questi ultimi non debbano essere considerati tra i destinatari dei fondi di risarcimento di cui sopra;

che la perizia di Tomuschat si basa sull'assunto che l'impiego degli ex Imi come lavoratori coatti civili è stato compiuto in violazione delle norme di diritto internazionale; di conseguenza il risarcimento viene loro negato proprio in quanto il loro *status* di prigionieri di guerra non poteva essere validamente modificato;

che tale posizione giuridica risulta tuttavia incompatibile con l'accordo raggiunto tra le autorità tedesche e la loro controparte polacca in merito al previsto risarcimento per i prigionieri di guerra polacchi trasportati nello *status* di civili nel rapporto di lavoro coatto;

che l'argomentazione a cui è ricorso il Governo federale tedesco per negare agli ex Imi il risarcimento risulta come apertamente strumentale a legittimare giuridicamente la volontà del Ministero delle finanze tedesco di escludere gli italiani dai pagamenti del fondo, dal momento che il loro numero, relativamente alto, supererebbe la somma prevista nel fondo per i risarcimenti dei lavoratori forzati dell'Europa occidentale,

si chiede di sapere:

cosa intenda fare il Governo affinché le Autorità tedesche riconsiderino la propria posizione in merito ai risarcimenti nei confronti degli ex Imi, posizione che a parere dell'interrogante è fondata su labili considerazioni giuridiche e moralmente e politicamente insostenibile;

se il Governo stia comunque procedendo allo stanziamento di una adeguata somma per la erogazione agli aventi diritto dell'indennizzo per i patimenti sofferti da prigionieri di guerra costretti a lavorare senza adeguato trattamento alimentare e assistenza sanitaria ed in terribili condizioni logistiche.

(4-01902)

(3 aprile 2002)

RISPOSTA. – La questione sollevata dall'onorevole interrogante è stata seguita dal Ministero degli affari esteri con la massima attenzione già dalla fase preparatoria della legge tedesca, per il doveroso rispetto ed assistenza nei confronti di connazionali sopravvissuti a trattamenti ingiusti ed inumani, nonché per la rilevanza che il tema può assumere nei rapporti bilaterali con la Germania. Una delegazione Esteri-Difesa nel novembre 2000 aveva illustrato alle Autorità tedesche una memoria storico-giuridica sulllo *status* speciale degli ex Internati Militari Italiani (IMI). Per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Berlino e di quelle accreditate nei Paesi rappresentati nel Consiglio d'Amministrazione (Kuratorium) della Fondazione «Memoria, Responsabilità e Futuro» era stata inoltre effettuata una

sensibilizzazione a vasto raggio degli ambienti politici e della stessa Fondazione al fine di rappresentare l'ingiustizia che avrebbe comportato una esclusione degli IMI dai benefici della legge.

A seguito dell'esclusione degli IMI dal novero dei beneficiari della legge istitutiva della Fondazione, da parte italiana è stata rappresentata alle Autorità tedesche la profonda delusione per un giudizio che abbiamo chiaramente deplorato perché ingiusto e non conforme ad una valutazione oggettiva dei fatti. Riteniamo pertanto necessario procedere con la parte tedesca in spirito amichevole e collaborativo ad ulteriori approfondimenti anche al di là del quadro previsto dalla legge tedesca, al fine di individuare iniziative congiunte atte ad assicurare il dovuto risarcimento per le sofferenze patite dagli IMI. Una concertazione interministeriale (Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della difesa, Ministero dell'interno, Ministero dell'economia e delle finanze) con la partecipazione delle Associazioni di categoria, promossa dal Ministero degli affari esteri, è stata avviata, al fine di individuare iniziative concrete da proporre alla controparte.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

ANTONIONE

(26 aprile 2002)

FLORINO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* – Premesso:

che con determinazione n. 5 del 29 gennaio 2002 oggetto: appalto dei lavori di recupero edilizio del fabbricato sito alla Via Grotta della Marra, 22 (Napoli), inerente le opere di consolidamento strutturale e di messa a decoro – delibera n. 3272 del 15 dicembre 2001 di approvazione del progetto, il Comune di Napoli ha indetto la relativa gara con approvazione del bando;

che l'importo a base d'appalto è di euro 1.263.556,85 pari a lire 2.446.587.229 di cui euro 75.813,41, pari a lire 146.795.233 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva consiste nel solo 1° stralcio ai lavori di consolidamento strutturale e di messa a decorre delle parti condominiali;

che la delibera n. 3272 del 15 dicembre 2001 nella premesa indica ed autorizza il Comune di Napoli ad utilizzare le residue disponibilità delle assegnazioni del CIPE per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981 n. 219, individuando il fabbricato di Via Grotta della Marra, 22 tra quelli che costituiscono ancora rischio e ne dispone l'intervento di recupero edilizio;

che, per sostenere surrettiziamente tale intervento, si richiama nel corpo della delibera persino l'evento meteorico del 15 settembre 2001 adducendo pretestuosi motivi di urgenza;

che il fabbricato in questione già oggetto di interventi ai sensi dell'ordinanza n. 80 per gli eventi sismici del 23 novembre 1980 era stato abbandonato dagli inquilini a seguito delle scosse sismiche;

che ai nuclei familiari storici del fabbricato fu assegnato relativo alloggio ai sensi della legge n. 219 del 1981;

che il fabbricato in questione, libero da persone e cose, non possedeva né possiede i requisiti previsti dalla legge per interventi di ripristino storico, non creando intralci al traffico né alla pubblica incolumità;

che successivamente l'immissione nel fabbricato di pochi nuclei familiari con evidenti manovre pilotate e speculative, ha indotto l'Amministrazione comunale ad attivare procedure ad oggi non previste per altri fabbricati pur con il pericolo di crollo;

che i motivi di tale interesse privato sono da ricondurre alla parentela di una proprietaria di diversi alloggi nel fabbricato con un dirigente del dipartimento urbanistico del Comune di Napoli e ad altri proprietari congiunti di un ex tecnico dello stesso Comune;

che prevedere una spesa di circa 3 miliardi di lire per favorire parenti di dirigenti del Comune di Napoli mentre a valle centinaia di nuclei familiari sgomberati da Via Settembrini (eventi meteorici del 15 settembre 2001) vivono in condizioni di promiscuità assoluta è un delitto;

che la chiara volontà dell'interesse privato, si evidenzia vieppiù con il non avvalersi da parte dell'Amministrazione comunale di Napoli, dell'articolo 83-*bis* (alloggi disponibili) articolo aggiunto dall'articolo 23-*quater* decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187: «Le unità immobiliari che rendono inoccupate per effetto dell'assegnazione degli alloggi di cui al presente titolo, ubicate nel centro storico di Napoli come delimitato dagli strumenti urbanistici ovvero in aree soggette a piano di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere dichiarate dal Comune di rilevante e preminente inteesse pubblico ai sensi del V comma, lettera *a),* dell'articolo 28 della legge medesima»,

si chiede di conoscere:

i provvedimenti che i Ministri in indirizzo intendano adottare sui fatti esposti in premessa;

se non intendano per l'evidente interesse privato e dispendio di risorse finanziarie promuovere un intervento *ad horas* per annullare i provvedimenti avviati dell'Amministrazione comunale di Napoli.

(4-01727)

(13 marzo 2002)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, preliminarmente si premette che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha competenza nella materia segnalata, rientrando questa nei compiti del Comune di Napoli.

Per quanto di competenza, comunque, si rappresenta che per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1980/1981, la legge

n. 32 del 1992 e successive, la cui attuazione è stata attribuita all'ex Ministero dei lavori pubblici dopo la soppressione degli organismi straordinari del Mezzogiorno, sino ad allora competenti al riguardo, hanno stabilito precise priorità di finanziamento, da parte dei Comuni, privilegiando le esigenze abitative di proprietari di unica abitazione e le connesse opere di urbanizzazione, prescrivendo, altresì, che tutti i fondi eventualmente disponibili, non impegnati, presso i Comuni su precedenti assegnazioni CIPE, fossero soggetti alle medesime priorita della citata legge n. 32 (articolo 2, comma 6, della legge n. 493 del 1993, come ora sostituito dall'art. 28 della legge n. 340 del 2000).

Per quanto riguarda il Comune di Napoli, dagli accertamenti disposti è risultata una disponibilità di fondi non impegnati pari a 114 miliardi (delibera CIPE del 5 agosto 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.250 del 25 ottobre 1997).

È stato pertanto ripetutamente richiesto al Comune in questione, come agli altri in analoga situazione, di documentare le eventuali esigenze ai sensi della legge n. 32 del 1992, al fine della necessaria autorizzazione, da parte del CIPE, all'utilizzazione dei suddetti fondi residui.

Si è tutt'ora in attesa di un riscontro da parte del Comune di Napoli.

Il Vive Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

(6 maggio 2002)

GIOVANELLI, SOLIANI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

in data 11 luglio 2001 è stata presentata dagli scriventi l'interrogazione 3-00057, avente per oggetto la realizzazione della galleria «Bocco-Canala» sulla strada statale n. 63;

rimangono pienamente valide le considerazioni e le premesse svolte in tale interrogazione,

si chiede di sapere:

se e quando il Governo intenda realizzare l'opera summenzionata;

quando presumibilmente potranno iniziare i lavori;

in quali atti e programmi risulti previsto il finanziamento dell'opera, con quali tempi e con quale grado di priorità.

(4-01228)

(22 gennaio 2002)

RISPOSTA. – L'ANAS – Ente Nazionale per le Strade – interessato in merito all'interrogazione indicata in oggetto, fa presente che essa si riferisce alla galleria «Vaglio», ricadente sulla strada statale n.63 del Valico del Cerreto, i cui lavori (lotto variante di Casina) furono appaltati con i fondi stanziati per le Colombiane.

Il tratto Bocco-Canala, di cui è parte la galleria di Vaglio, fu però stralciato dal lotto principale, variante di Casina, per mancanza di fondi mentre erano in corso i lavori.

Il competente Compartimento ANAS di Bologna ha agli atti il progetto esecutivo dei lavori di completamento di questo tratto Bocco – Canala che la Regione Emilia Romagna aveva individuato al 12º posto tra gli interventi prioritari da realizzare sulla rete statale in attuazione del Programma triennale 2000-2002.

Il progetto è completo dei relativi pareri ad eccezione di quello relativo ai Beni ambientali e culturali, ad oggi non ancora espresso.

A causa delle esigue risorse finanziarie assegnate alla Regione Emilia Romagna non è stato, però, possibile inserire la precitata opera nel Piano Stralcio 2000 né nel Piano Triennale 2001-2003 approvato in data 25.5.2001.

L'Ente medesimo informa che l'opera in oggetto, dell'importo di 50 miliardi di lire (circa 25,822 milioni di euro) ed originariamente prevista nell'ambito delle Colombiane del 1992, è tuttavia stata proposta per l'inserimento nella bozza di Piano Triennale ANAS 2002-2004.

La realizzazione dell'opera è quindi subordinata all'effettivo inserimento e all'approvazione del suddetto Piano da parte di questa Amministrazione vigilante e alle risorse che si renderanno effettivamente disponibili in quota parte per interventi nella Regione Emilia Romagna.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

(6 maggio 2002)

GRECO. – *Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri*. – Premesso che:

la stampa (la «Gazzetta del Mezzogiorno» del 18 settembre 2001) ha dato notizia del sequestro di una bambina di Gioia del Colle, Fatima Mdimagh, di 7 anni, ad opera del nonno, signor Mhoamed Mdimagh, che la tiene bloccata a Monastir, in Tunisia, e non le permette di tornare in Italia;

ai primi di luglio la bambina, figlia di Giuliana Linzalone di Gioia del Colle e del tunisino Hatem Mdimagh, residente a Grosseto, si era recata in Tunisia per trascorrere le vacanze estive dal nonno;

il 4 agosto il Signor Hatem Mdimagh moriva in un incidente stradale;

da allora il signor Mhoamed Mdimagh trattiene la nipote in Tunisia asserendo che, essendo morto il figlio, toccherebbe a lui provvedere alla nipote;

sollecitato piu'volte a far ripartire Fatima per l'Italia, il signor Mohamed Mdimagh non vi ha provveduto e dalla fine di agosto non consente neanche'piu'alla madre di parlare alla figlia;

in data 8 settembre 2001 la signora Linzalone ha sporto denuncia nei confronti del signor Mohamed Mdimagh per sequestro di persona e sottrazione di minorenni informando, tramite il legale, avvocato Filippo Castellaneta, il Ministero degli affari esteri, l'Ambasciata italiana in Tunisia, il consolato tunisino a Napoli e il tribunale dei minorenni di Bari,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per far si'che Fatima torni presto in Italia per essere affidata alla madre, anche in osservanza alla convenzione sui diritti del bambino del 20 novembre 1989 sottoscritta dalla Tunisia il 30 gennaio 1996.

(4-00450)

(25 settembre 2001)

RISPOSTA. – Lo scorso 8 settembre 2001 la signora Giuliana Linzalone, residente a Gioia del Colle (Bari), ha presentato, alla locale Stazione dei carabinieri, una denuncia-querela nei confronti del suocero Mdimagh Mhoamed, residente in Monastir (Tunisia).

Dal documento si evinceva che il 10 luglio 2001 la figlia della signora Linzalone, Mdimagh Fatma, di sei anni, era stata accompagnata a Monastir ove avrebbe dovuto trascorrere le vacanze presso i nonni paterni. Il 4 agosto successivo, il padre della minore, Mdimagh Hatem, era deceduto a seguito di un incidente stradale e il suocero, che alla morte del figlio aveva promesso di far rientrare in Italia la minore, si rifiutava di mantenere fede all'impegno assunto.

La Procura della Repubblica di Bari, al riguardo interessata, ha comunicato che il procedimento n. 14222/01, nei confronti del Mdimagh, è stato archiviato per difetto della condizione di punibilità, prevista dall'articolo 10, comma 1, del codice penale, non essendo attualmente possibile formulare richiesta di procedimento penale in Italia da parte del Ministro della giustizia per la non presenza del cittadino tunisino sul territorio italiano.

Il Ministero degli affari esteri, tramite i competenti uffici della Direzione generale per gli italiani all'estero, non appena venuto a conoscenza della questione, ha immediatamente fornito al legale della madre le prime indicazioni riguardo la normativa tunisina in materia di affidamento, nonché i suggerimenti più utili sui passi da intraprendere per una auspicabile sollecita soluzione della vicenda.

È utile sottolineare che l'ordinamento tunisino riconosce in linea di principio alla madre la custodia dei figli nel caso di decesso del padre, ma prende in considerazione possibili richieste dei parenti del defunto marito nell'eventualità che la madre possa lasciare la Tunisia con i figli.

In tale caso si applica il principio dell'interesse del fanciullo che si considera disatteso nella prospettiva che lo stesso possa crescere in un contesto non musulmano.

Proprio in considerazione di tale eventualità si è insistito sulla opportunità che la signora Linzalone si fosse recata appena possibile in Tunisia per intraprendere un tentativo di conciliazione con i parenti del defunto e,

in caso di successo, rimpatriare immediatamente con la figlia. Il legale della suddetta connazionale, nel concordare con tale linea di azione, si era riservato di far conoscere le decisioni della sua cliente, chiedendo nel contempo il massimo sostegno delle autorità diplomatico-consolari italiane in Tunisia, anche per fugare i timori della sua assistita sulle possibili reazioni da parte dei parenti del defunto marito. Al legale si era anche suggerito di munire la signora Linzalone di tutta la documentazione necessaria ed in particolare di un decreto di affidamento emanato dal competente tribunale dei minori italiano. Tale documento, anche se non immediatamente riconoscibile in Tunisia, avrebbe potuto comunque rappresentare un'importante indicazione delle autorità italiane che hanno competenza in questa materia.

L'Ambasciata d'Italia in Tunisi è stata invitata ad assicurare la massima assistenza alla signora Linzalone, indicandole un legale di fiducia locale per mezzo del quale tentare una composizione amichevole della vicenda e se necessario avviare un'azione legale *in loco.*

Nonostante l'intervento dell'Autorità consolare italiana in Tunisia, non è stato comunque possibile definire in via extragiudiziale la vicenda della signora Linzalone che ha preannunciato, tramite i legali di fiducia, la presentazione di un'istanza di riaffidamento della figlia al tribunale di Monastir, non appena predisposta la necessaria documentazione.

Il Tribunale per i minorenni di Bari ha peraltro comunicato che nessun atto relativo alla minore Fatima è stato mai inviato a quell'autorità giudiziaria, come invece riportato nell'atto parlamentare in questione. Peraltro, lo stesso difensore della signora, pure menzionato nell'interrogazione, interpellato informalmente dal citato tribunale, avrebbe confermato tale circostanza.

Al riguardo, si fa presente che l'intervento del Dipartimento della giustizia minorile, in qualità di Autorità centrale convenzionale, è previsto a seguito di un decreto di affidamento alla madre della minore da parte dell'Autorità giudiziaria italiana, al fine di addivenire all'immediato rimpatrio della piccola, illecitamente trattenuta, nel caso in esame, in Tunisia ad opera del nonno paterno.

Non avendo la Tunisia – come peraltro tutti i Paesi islamici – sottoscritto la Convenzione de L'Aja sulla sottrazione internazionale dei minori, nella quale è prevista la cooperazione giudiziaria tra gli Stati contraenti, e in assenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, la citata Autorità centrale non ha potuto, per il tramite della omologa Autorità tunisina, disporre il rientro della minore.

Va infatti precisato che la Convenzione dell'ONU del 1989 sui diritti del fanciullo, alla quale la Tunisia ha aderito, sebbene sancisca il diritto per il «minore di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori» e il dovere per gli Stati di adottare «provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non ritorni illeciti di minori all'estero», non costituisce però un vero e proprio strumento internazionale di cooperazione amministrativo-giudiziaria tra Stati come è invece la Convenzione dell'Aja alla quale i Paesi islamici non hanno aderito.

Non si mancherà comunque di far riferimento a tale Convenzione nei contatti con le autorità tunisine sollecitando la massima collaborazione e tenendo presente che in casi analoghi verificatisi in paesi di osservanza coranica si è arrivati a soluzioni favorevoli proprio grazie alla collaborazione delle autorità interessate che, nel rispetto delle proprie leggi, hanno dimostrato di considerare predominante l'interesse del minore al ricongiungimento con la madre straniera.

Da ultimo, in occasione della IV sessione della Grande commissione mista italo-tunisina (2-5 ottobre 2001), a seguito della richiesta italiana di concludere un Accordo sulla tutela dei minori, le Autorità tunisine hanno a loro volta proposto la creazione di una Commissione consultiva mista per l'esame delle questioni concernenti i minori nati da matrimoni misti.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(13 maggio 2002)

MALABARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il signor Olivo Sebastiano, nato ad Enna il 1º marzo 1926, ha lavorato dal 1º agosto 1947 al 13 maggio 1950 in Cecoslovacchia;

nel 1947 il signor Olivo Sebastiano ha lavorato in una miniera del comune di Carvina, provincia di Fristat, attualmente territorio della Repubblica Ceca, e per il restante periodo in un'acciaieria, nel comune di Kladano, anche esso risultante territorio della Repubblica Ceca;

il signor Olivo Sebastiano è poi rientrato in Italia dove ha continuato a lavorare;

nel 1984 è andato in pensione;

gli anni lavorativi effettuati in Cecoslovacchia non gli vengono riconosciuti dal sistema pensionistico italiano;

la Repubblica di Cecoslovacchia, attraverso la sua ambasciata a Roma, con una lettera del 22 maggio 1987 informava il signor Olivo che per aver riconosciuti i versamenti pensionistici relativi agli anni lavorativi effettuati in Cecoslovacchia occorreva una dichiarazione di «Proclamazione delle condizioni di vita»,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda intraprendere per garantire al lavoratore Olivo Sebastiano il diritto al riconoscimento dei contributi previdenziali corrispondenti agli anni lavorativi effettuati in Cecoslovacchia;

se si sia a conoscenza di casi simili riguardanti altri lavoratori;

se non si ritenga di intervenire presso la Repubblica Ceca per porre fine ad un'odiosa discriminazione.

(4-01424)

(12 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Il signor Sebastiano Olivo risulta aver lavorato nella Repubblica Ceca dal 1º agosto 1947 al 13 maggio 1950. Poiché a tutt'oggi non è stata ancora ratificata la Convenzione con la Repubblica Ceca in materia di sicurezza sociale, i contributi relativi al lavoro svolto dall'interessato in quel Paese potranno essere utilizzati solo secondo il sistema normativo vigente nel suddetto Stato. Per altro verso, la somma dei contributi dei due Paesi sarà consentita, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, non appena la Convenzione entrerà in vigore.

Lo stesso periodo di lavoro estero, secondo quanto comunicato dall'INPS, potrebbe allo stato attuale essere riscattato nell'assicurazione italiana. Al riguardo va precisato che l'interessato ha presentato all'INPS domanda di riscatto, ma non ha provveduto ai versamenti richiesti.

Secondo quanto comunicato dall'INPS, il signor Sebastiano Olivo non avrebbe comunque interesse a totalizzare i contributi cechi per l'irrilevante consistenza della relativa prestazione pensionistica, tenuto altresì conto del fatto che il medesimo risulta già titolare, oltre che di una rendita INAIL e di una pensione delle Ferrovie dello Stato, anche di una pensione di vecchiaia dell'INPS, in applicazione della Convenzione italo-svizzera e dei Regolamenti CEE.

In merito alla posizione contributiva dell'interessato in territorio ceco, nulla risulta agli atti delle competenti Autorità.

Per quanto attiene la ratifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale, il Ministero degli affari esteri auspica una sua tempestiva ratifica ed entrata in vigore.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
ANTONIONE

(18 aprile 2002)

MARTONE. – *Al Ministro delle attività produttive*. – Premesso che:

il Governo ecuadoriano ha dato una concessione all'impresa Ocp Ltd. (Oleoducto de Crudos Pesados) Ecuador, consorzio costituito dall' Agip e altre società internazionali, per la costruzione di un oleodotto che attraverserà il paese da Est ad Ovest;

lo scorso 23 ottobre il Dott. Marino Cucco, nel corso della Conferenza sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici, dichiarava che la BNL partecipa al finanziamento del progetto in questione;

secondo informazioni non rese pubbliche dalla Banca sembrerebbe che la BNL agisca come «managing agent» di un prestito di 900 milioni di dollari emesso dalla Westdeutsche Landesbank il 31 luglio 2001 in favore di un consorzio internazionale che ha ottenuto la licenza di trasporto per venti anni e che è composto dalle compagnie petrolifere Alberta Energy Company Ltd (31.4%), Repsol-YPF (25.69%), Perez Companc (15%), Occidental Petroleum (12.26%), Agip (7.51%), Techint (4.12%) and Kerr-McGee Corp (4.02%);

considerato che:

la maggior parte del greggio trasportato proverrà dal Parco nazionale Yasuni, ultimo angolo vergine del Parco nazionale più importante dell'Ecuador continentale, che è al tempo stesso il territorio del popolo indigeno Huaorani;

il tragitto dell'oleodotto è stato approvato senza un reale processo di consultazione delle popolazioni coinvolte, nonostante sia obbligatorio secondo la costituzione della Repubblica Ecuadoriana;

la ditta consulente Entrix ha avuto a disposizione solamente due mesi per elaborare lo studio di impatto ambientale di un tragitto di 500 Km;

vari vulcani attivi si trovano lungo il tragitto dell'oleodotto, inclusi il Reventador, l'Antisana, il complesso vulcanico di Chacama, il Pululahua e il Guagua Pichincua, alla cui base si situa la capitale Quito e che è recentemente entrato in un processo di eruzione, esponendo l'oleodotto, in una eventuale eruzione violenta, alla caduta di ceneri, di flussi piroclastici ed ad importanti spostamenti di terra;

l'oleodotto passerà per altre zone fragili e d'importanza ecologica, di fatto toccherà tutti i piani ecologici del paese ed inoltre passerà per 40 centri abitati caratterizzati da un'alta concentrazione di scuole;

un rischio addizionale è rappresentato dalla vicinanza con la Colombia; difatti in questo vicino paese si sono verificati negli ultimi 10 anni più di 760 attentati diretti ad oleodotti e che anche in Ecuador, solo nell'ultimo anno sono stati registrati 4 attentati all'oleodotto transecuadoriano, già funzionante, Sote;

visto che l'erogazione del prestito per il finanziamento del progetto OCP – da parte del *pool* di banche internazionali per le quali la BNL funge da *managing agent* – non è ancora totalmente conclusa,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare affinché:

vengano sospese le attività di intermediazione sul finanziamento del progetto OCP da parte della BNL;

vengano garantiti nelle sedi internazionali opportune, in particolare dalle aziende italiane finanziatrici, l'autentico rispetto della legislazione a salvaguardia dell'ambiente ed il principio dell'inalienabilità dei territori indigeni.

(4-01227)

(22 gennaio 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla scorta delle informazioni fornite dall'ENI, si rappresenta quanto segue.

Il progetto OCP (Oleoducto Crudo Pesado) prevede la realizzazione in Ecuador di un nuovo oleodotto della lunghezza di circa 500 chilometri destinato al trasporto di 450.000 barili al giorno di petrolio che attraverserà il Nord del Paese da Est a Ovest, terminando sulla costa del Pacifico.

La costruzione è iniziata la scorsa estate e si prevede terminerà a primavera 2003.

La Società OCP, che ha avuto in concessione la realizzazione dell'opera, è controllata da un consorzio di otto compagnie a cui l'ENI partecipa attraverso Agip OCP BV, con una quota minoritaria del 7,5 per cento.

L'OCP è un progetto fortemente voluto ed appoggiato dal Governo dell'Ecuador, di fondamentale importanza per il rilancio dell'economia del Paese. Infatti, grazie a questa nuova opera, si potrà incrementare significativamente la produzione petrolifera nazionale, aumentare gli investimenti e creare nuovi posti di lavoro.

Al termine della durata del contratto l'infrastruttura passerà allo Stato. La costruzione sarà realizzata dalla società argentina Techint e il costo complessivo dell'opera sarà di circa 1,2 miliardi di dollari, di cui circa 90 milioni di dollari come quota ENI.

Il tracciato del nuovo oleodotto sarà per l'80 per cento parallelo a quello del Sote, costruito nel 1975 e che trasporta oltre il 90 per cento dell'attuale produzione nazionale di greggio. L'oleodotto collegherà l'area di Lago Agrio con il terminale di Esmeraldas sulla costa. In prossimità della capitale Quito, a causa della notevole espansione del centro abitato, si è dovuto individuare un percorso diverso da quello seguito dal Sote. Il tracciato attraverserà per alcuni chilometri l'area protetta di Mindo, a Nord della città.

Vista l'importanza naturalistica dell'area, l'impegno assunto dal Consorzio per la salvaguardia ambientale è massimo:

– in fase di progettazione dell'infrastruttura sono state effettuate dettagliate analisi tecniche e valutazioni di impatto ambientale;

– metodi e le tecnologie adottati per la costruzione ridurranno al minimo l'incidenza dell'opera sull'ecosistema; gran parte dei materiali necessari per la costruzione saranno trasportati tramite elicottero; verrà ridotta il più possibile la dimensione dei cantieri e l'ampiezza del tracciato sarà limitata a soli cinque metri.

Anche il rispetto, la tutela e lo sviluppo delle Comunità locali sono parte integrante del progetto OCP: infatti, il Consorzio sta realizzando numerosi progetti di infrastrutture e d'integrazione delle strutture sanitarie ed educative per tutte quelle comunità attraversate dal nuovo oleodotto.

Inoltre tutto il progetto è stato dettagliatamente esaminato dalle Autorità locali: la legge ecuadoregna prevede infatti che tutte le operazioni petrolifere siano preventivamente autorizzate dai Ministeri dell'energia e dell'ambiente. Per l'opera in questione, i due Dicasteri hanno anche nominato apposite commissioni di esperti.

Per quanto riguarda specificatamente l'ENI, si fa presente che la Società, nonostante la marginale partecipazione, si è sempre adoperata affinché il progetto si conformasse ai più stringenti criteri utilizzati nel campo della sicurezza, dell'ambiente e della salute di tutte le comunità coinvolte.

Infatti, spirito di collaborazione, sviluppo reciproco e tutela dell'ambiente sono sempre stati i criteri ispiratori dell'attività dell'ENI in Ecua-

dor, che è presente nel Paese sin dal 1988 e che detiene dal febbraio 2000, attraverso Agip Oil Ecuador, la totale proprietà del Campo Villano, situato nel Sud Est del Paese (provincia di Pastaza), con una produzione di 35.000 barili al giorno.

L'impegno economico dell'ENI associato al supporto e beneficio della comunità è stato fino ad oggi di 3 milioni di dollari, con una previsione di investimento fino a circa 11 milioni di dollari.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

VALDUCCI

(6 maggio 2002)

MASCIONI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

la strada che collega la città di Pesaro con il comune di Gabicce è una strada statale denominata strada statale n. 423;

nei pressi del bivio per Casteldimezzo la suddetta strada si articola in una curva pericolosa detta «il curvone della Siligata»;

nella strada suddetta si assiste ad un traffico intenso, soprattutto quando avviene un vero e proprio esodo verso la Romagna da parte dei giovani;

nel suddetto curvone automobili, motociclette e autoarticolati scivolano fuori strada frequentemente con conseguenze spesso mortali per i conducenti;

numerose associazioni ed istituzioni si sono mobilitate denunciando la gravità della situazione sovraesposta quali ad esempio la circoscrizione del San Bartolo, il Motoclub delle Siligate nonché gli abitanti del luogo;

in numerosi punti della strada di cui sopra vi sono forti carenze nella segnaletica stradale, con particolare riferimento alle strisce sull'asfalto,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato affinché l'ANAS ponga rimedio alla situazione citata in premessa;

se non sia il caso di provvedere ad adeguare il manto stradale, nonché la relativa segnaletica, e a realizzare inoltre un sistema di rotatoria capace di prevenire i gravi incidenti citati in premessa;

quali altre iniziative intenda porre in essere il Ministro interrogato per garantire, nella strada di cui alla premessa, *standard* di elevata sicurezza che rallentino la velocità e garantiscano l'incolumità di abitanti ed automobilisti.

(4-01303)

(29 gennaio 2002)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'Ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, fa presente che il tratto di strada cui fa riferimento l'onorevole interrogante è situato lungo la strada statale n. 16 «Adriatica», esattamente al chilometro 230+000 tra Pesaro e Gabicce, e non sulla statale n. 423.

Tale tratto si sviluppa in curva ad ampio raggio ed è costituito da una carreggiata a quattro corsie, due per ogni senso di marcia, separate da doppia striscia continua. A causa dell'andamento planoaltimetrico in curva ed in salita verso Gabicce, il tratto è sottoposto al limite di velocità di 50 chilometri orari.

La pavimentazione è costituita da conglomerato bituminoso per tappeto di usura con inerti di durezza adeguata ai volumi di traffico ed ai pesi in transito sull'arteria.

L'Ente stradale riferisce che sono stati, inoltre, eseguiti recentemente i test *anti-skid* per l'accertamento dei valori di aderenza, risultati conformi alle norme. Per l'anno in corso è previsto il rifacimento del manto di usura che verrà eseguito del tipo *split-mastik* di elevata aderenza. La segnaletica sia orizzontale che verticale risulta in ottimo stato di efficienza.

Per quanto attiene agli incidenti stradali, l'ANAS rappresenta che gli stessi sono da attribuirsi piuttosto alla condotta di guida, poco rispettosa della segnaletica e delle norme di comportamento, con frequente superamento della velocità consentita e con traiettorie spesso in contrasto con la segnaletica esistente.

Per completezza di informazione l'Ente stradale comunica, infine, che sono in corso le verifiche per l'accertamento delle condizioni di realizzazione di una rotatoria.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

(6 maggio 2002)

MINARDO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

per l'esecuzione dei lavori pubblici di importo superiore a 5.000.000 di DSP è già obbligatorio il possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata dalle SOA, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;

l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo, con propria determinazione n. 8 del 15 febbraio 2001, ha stabilito che «le imprese possono partecipare, alle procedure di affidamento di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, qualora in possesso di attestazione rilasciata in data anteriore al 1º marzo 2001 sia in data successiva a questa, purchè antecedente alla data dell'offerta alla gara»;

nelle gare esperite mediante licitazione privata, la procedura si divide in una fase di prequalifica ed una di presentazione dell'offerta;

la maggior parte delle stazioni appaltanti nei casi di licitazione privata, in ossequio alla citata determinazione, ammettono alla prequalifica anche le imprese che dichiarano di aver stipulato un contratto per il rilascio dell'attestazione salvo poi verificarne la sussistenza del requisito al momento della presentazione dell'offerta;

i bandi di alcune stazioni appaltanti, come ad esempio quelli dell'Italferr S.p.a., non prevedono tale possibilità in quanto richiedono specificatamente che, già al momento della prequalifica, l'impresa dichiari il possesso dell'attestazione SOA o, altrimenti, fornisca l'attestato in originale ovvero copia conforme,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che le stazioni appaltanti non applicano uniformemente le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici;

se non si ritenga opportuno chiarire definitivamente il ruolo ed il valore delle determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici;

se non si ritenga che sia il caso di intervenire richiamando le stazioni appaltanti ad un maggior rispetto degli atti di indirizzo dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, al fine di uniformare il comportamento delle stesse a livello nazionale e garantire il principio di massima partecipazione alle gare di appalto pubbliche.

(4-00657)

(17 ottobre 2001)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che non rientra nelle attribuzioni di questo Ministero la interpretazione della valenza applicativa delle determinazioni dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994, «opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione».

Si rappresenta, altresì, che nulla si può osservare in merito alla lamentata inosservanza delle determinazioni emanate dalla Autorità di vigilanza sui lavori pubblici poiché non rientra nelle competenze istituzionali il monitoraggio sulla puntuale osservanza di dette disposizioni da parte delle stazioni appaltanti né risulta che tale attività di riscontro sia al momento demandata ad organi od uffici di questa Amministrazione.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(6 maggio 2002)

PEDRIZZI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

esiste una proposta della Commissione dell'Unione europea al Consiglio della stessa che autorizza la Francia a prorogare l'applicazione

di accise ad aliquota ridotta al rum «Tradizionale» prodotto nei suoi Dipartimenti d'oltremare (DOM), riportata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C270E del 25 settembre 2001, pagina 0148-0149;

dall'applicazione di tali accise ad aliquota ridotta può derivare un abbassamento del 50 per cento dell'accisa nazionale applicata a questa categoria di bevande, per un quantitativo di 90.000 ettolitri di prodotto di rum «Tradizionale» originario dei DOM;

tale regime di favore, richiesto sulla base dell'articolo 299 del Trattato di Amsterdam è già in corso di applicazione con decisione del Consiglio dell'Unione europea del 30 ottobre 1995 e scade il 31 dicembre 2002;

la proroga di questo regime nella succitata proposta della Commissione dell'Unione europea al Consiglio della stessa passerà in discussione in sede di Comitato Ecofin nelle prossime settimane;

l'aiuto alle zone in questione è già stato dato con un provvedimento di lunga durata e l'effetto di sviluppo se opportunamente gestito dalla Francia e dai suoi produttori d'oltremare deve aver già prodotto i suoi frutti, mentre una proroga produrrebbe, invece, una chiara distorsione della concorrenza nei confronti di prodotti similari italiani e di altre provenienze comunitarie;

per prodotti similari si devono intendere tutte quelle bevande spiritose italiane e di altra provenienza comunitaria che vengono consumate dallo stesso *target* di consumatori e nelle stesse circostanze ricreativo-sociali dei rum dei DOM francesi;

il danno che la proposta di cui sopra crea all'interesse economico nazionale italiano del settore delle bevande spiritose è notevole,

si chiede di conoscere:

quale atteggiamento e quali specifiche azioni intenda adottare il Governo italiano nei competenti comitati dell'Unione europea ed in sede di Consiglio della stessa per difendere gli interessi dell'Italia e dei soggetti economici nazionali sull'argomento in questione;

se il Governo non ritenga necessario opporsi, nei termini che gli sono consentiti, alla proposta della Commissione dell'Unione europea diretta a concedere proroghe alla Francia dell'applicazione di accise ridotte sul rum «Tradizionale» prodotto nei DOM.

(4-02092)

(8 maggio 2002)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione testé enunciata, si chiede che il Governo adotti le necessarie iniziative in sede comunitaria per ostacolare la proposta della Commissione dell'Unione europea al Consiglio della stessa, di autorizzare la Francia a prorogare l'applicazione dell'accisa ad aliquota ridotta al rum «Tradizionale» prodotto nei suoi Dipartimenti d'Oltremare (DOM). Tale proroga, si paventa nella interrogazione, determinerebbe una

distorsione della concorrenza nei confronti di prodotti similari italiani e di altre provenienze comunitarie.

Come è noto, la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 30 ottobre 1995 autorizza la Francia ad applicare l'accisa ad aliquota ridotta al rum «tradizionale» prodotto nei suoi Dipartimenti d'Oltremare (DOM), stabilendo come scadenza di tale regime di favore la data del 31 dicembre 2002.

Tale decisione, come precisato dalla competente Agenzia delle Dogane, è stata adottata in attesa che le attuali misure volte a migliorare la competitività del comparto canna-zucchero-rum nei Dipartimenti d'Oltremare francesi (DOM) producano i loro effetti, nonché in considerazione delle conseguenze della soppressione dei contingenti tariffari all'importazione del rum originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP).

Occorre preliminarmente considerare che l'agevolazione in argomento trova il suo fondamento normativo nell'articolo 299 del Trattato che istituisce la Comunità europea (come modificato dal Trattato di Amsterdam) e tale agevolazione – come si desume dalla lettera dell'articolo citato e per costante interpretazione dello stesso – si applica soltanto ai territori d'oltremare e non alla Francia, proprio perché finalizzata al sostegno dell'economia di quei territori.

Ed invero, la proposta della Commissione europea (n. C270E del 25 settembre 2001) è stata formulata tenendo conto del protrarsi delle condizioni che avevano determinato, con la decisione del 30 ottobre 1995, la concessione del regime di favore ai territori d'oltremare francesi.

Tanto premesso – come evidenziato nella interrogazione cui si risponde – non può disconoscersi che siffatta proposta potrebbe risultare dannosa per il mercato interno, in particolare per i produttori di spiriti (per esempio grappa o altri distillati) e per gli importatori degli stessi, i quali vedrebbero i loro prodotti sottoposti ad una concorrenza sfavorevole soprattutto in territorio francese.

Va, tuttavia, rilevato che esiste tempo sufficiente per impedire che gli effetti distorsivi della concorrenza, lamentati nella interrogazione, possano verificarsi, atteso che il regime di favore previsto dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 1995 scade solo il 31 dicembre 2002.

A tal fine, sono già allo studio dell'Amministrazione finanziaria iniziative e interventi da adottare nelle sedi competenti, diretti ad impedire che la proposta della Commissione, di prorogare il regime agevolativo, possa essere accolta.

Pertanto, quanto auspicato nella interrogazione potrà trovare sicuramente adeguata soluzione.

Con l'occasione si esprime sincero ringraziamento all'onorevole interrogante per aver posto l'attenzione su tale problematica e per la considerazione dimostrata per gli interessi economici del nostro Paese e di quei

soggetti, in particolare nazionali, direttamente incisi dalla eventualità di una proroga del regime di favore.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

TREMONTI

(13 maggio 2002)

RAGNO. – *Al Ministro per gli affari regionali.* – Premesso:

che il Ministro per gli affari regionali ha pubblicamente annunciato che in Sicilia nascerà in tempi brevi un centro scientifico di livello mondiale per studiare, prevenire ed affrontare i grossi rischi ambientali con una spesa di circa 450 miliardi in quattro anni;

che lo stesso Ministro avrebbe deciso di strutturare il centro multidisciplinare in due poli: uno nella città di Palermo per lo studio delle acque ed uno nella città di Catania per la vulcanologia e la sismologia;

che la città di Messina, con il territorio provinciale notoriamente conosciuto nel mondo per la sua sismicità, non può essere, a giudizio dello scrivente, escluso dal novero delle sedi di ricerca sui terremoti;

che il Ministro, a suo dire, intende interessare il costituendo centro per ricerche sulle previsioni marinare a beneficio della riorganizzazione e opportuna regolamentazione del traffico delle navi che attraversano il Mediterraneo;

che la stessa città di Messina, anche sotto questo profilo, merita di essere sede di un polo del centro multidisciplinare;

che, infine, Messina è città sede di università e può contare su ricercatori validi in grado di contribuire alle finalità del progetto,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo alla luce di quanto sopra rilevato ed esposto, ritenga opportuno e forse anche doveroso includere Messina in uno dei poli del costituendo centro scientifico di così notevole importanza.

(4-00374)

(18 settembre 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto, si comunica che il centro multidisciplinare di cui si parla fa parte di un più ampio progetto per lo studio dei rischi ambientali nell'ambito dell'area mediterranea.

Si tratta di un progetto ancora nella fase di progettazione generale la cui realizzazione è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti necessari.

La struttura del centro e la sua articolazione territoriale sono ancora in fase di progettazione; solo incidentalmente si è fatto fino ad ora riferimento a Palermo e a Catania dove sono attualmente ubicate 2 sezioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che è l'Ente di ricerca di riferimento per il progetto in discussione. Non vi è alcun dubbio che,

una volta accertata la disponibilità dei finanziamenti necessari per la realizzazione del progetto, in sede di progettazione esecutiva non potrà essere trascurata la posizione strategica della città di Messina ai fini della articolazione territoriale nelle attività di progetto.

Il Ministro per gli affari regionali

LA LOGGIA

(3 maggio 2002)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.* – Premesso che:

nel dicembre 1999 il Parco regionale lombardo del Ticino e il Parco naturale regionale del Ticino piemontese indirizzavano alla Commissione italiana per il programma internazionale «Man & Biosphere» una richiesta di adesione al progetto stesso che è promosso a livello internazionale dall'Unesco;

la documentazione allegata veniva esaminata dalla suddetta commissione – con la contestuale consultazione del Comitato per le Scienze esatte della commissione nazionale dell'Unesco – e dichiarata «ricca e pregevole» pur necessitando di una integrazione prima del definitivo parere positivo;

nel luglio del 2000 veniva integrato il progetto originario con la documentazione richiesta;

considerato che il riconoscimento da parte della Commissione Unesco rappresenta un obiettivo rilevante per il sistema dei parchi del Ticino;

rilevato che ormai da circa un anno non si sono registrati progressi nella istruttoria della proposta di adesione in oggetto,

si chiede di sapere quali iniziative sia ispettive che, al limite, sostitutive si intenda adottare per dare finalmente seguito alla lodevole iniziativa dei citati Parchi del Ticino.

(4-00316)

(2 agosto 2001)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, riguardante il progetto del Parco regionale lombardo del Ticino e del Parco naturale regionale del Ticino piemontese di aderire al programma «MAB» promosso a livello internazionale dall'Unesco, si precisa che questa amministrazione non segue l'*iter* istruttorio di detto programma.

Tuttavia da notizie assunte direttamente presso il Comitato scienze esatte della Commissione nazionale internazionale MAB (Man & Biosphere) dell'Unesco, con il parere favorevole emesso nella riunione del 4

dicembre 2001 dalla Commissione italiana Unesco, la pratica è stata approvata e sta seguendo l'*iter* burocratico relativo.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio
MATTEOLI

(6 maggio 2002)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise si estende a 5 cinque comuni molisani della Alta Valle del Volturno nella Provincia di Isernia;

a seguito di rilevazioni ministeriali di irregolarità contabili, vi è stato il blocco della erogazione dei fondi che l'Ente Parco suddetto destinava annualmente ai comuni e impiegava in progetti occupazionali;

è stato lanciato da uno di questi comuni, e cioè dal sindaco di Pizzone, un giustificato allarme perché oltre ad un mancato sviluppo futuro, vi sono urgenze come quella delle difficoltà dei bilanci comunali e di giovani che tornano in stato di disoccupazione perché licenziati dal Parco;

la valorizzazione della risorsa ambientale della Valle del Volturno è, insieme a quella archeologica, il perno su cui può ruotare un'ipotesi di sviluppo economico che possa assicurare un aumento dell'occupazione ed un miglioramento della qualità della vita locale, senza speculatori e mediante l'utilizzo di strumenti di diretto intervento pubblico, trasparente e democraticamente pianificato;

in tale prospettiva, la riattualizzazione e riqualificazione del «progetto Mainarde» e la competenza scientifica del Parco Nazionale, rappresentano strumenti indispensabili;

non è dato conoscere, ad ora, quali siano le irregolarità contabili prodotte dal Parco; qualora esistessero problemi economici, andrebbero sanati e i responsabili individuati. Di certo non possono pagarne le spese i comuni e i disoccupati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che venga separata la questione delle irregolarità contabili da quella del rispetto degli impegni assunti con i comuni e con la popolazione ai fini occupazionali, in quanto ciò è di interesse pubblico e sociale;

se non reputi necessario attivare una riforma che renda più democratica la gestione del Parco Nazionale, soprattutto nel senso del coinvolgimento più attivo delle popolazioni locali in una coscienza ambientalista e nei processi decisionali;

se non ritenga urgente che vengano garantite le erogazioni ai comuni e assicurati i rinnovi dei contratti di lavoro ora disdetti, nella prospettiva di stabilizzarli a tempo indeterminato, nella prospettiva di un rilancio del «progetto Mainarde».

(4-01446)

(13 febbraio 2002)

RISPOSTA. – In merito alla delicata situazione in cui versa l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, questa Amministrazione ha constatato che la sua condotta amministrativo-contabile, quanto meno negli ultimi anni, è apparsa, in ripetute occasioni, difforme ai canoni della legittimità amministrativa e della correttezza contabile.

Lo stesso Dicastero si è pertanto attivato per esercitare le competenze accordategli dalla normativa vigente, stimolando costantemente l'ente ad un più fattivo rispetto dei principi della leale cooperazione e collaborazione.

Del resto l'azione congiunta di questa amministrazione, della Ragioneria Generale dello Stato, dei Revisori dei conti, del Giudice Contabile e del nuovo Consiglio Direttivo, ha sicuramente prodotto i suoi effetti, orientati a scongiurare la paralisi dell'Ente Parco.

Pertanto, ferma restando l'attività di accertamento e di vigilanza del Ministero dell'ambiente volta a favorire l'emersione delle gravi responsabilità verificatesi, si è ritenuto opportuno autorizzare l'impegno ed il trasferimento di un acconto del contributo ordinario presunto per il 2002 ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della legge n. 449 del 1997.

Per quanto attiene la questione dei Comuni interessati alle problematiche dell'Ente, perché situati all'interno del suo perimetro, la politica di questa Amministrazione, è orientata ormai da tempo a promuovere lo sviluppo di azioni economiche di concerto con tutte le istituzioni, compresa, appunto, quella con i Comuni.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(6 maggio 2002)

SPECCHIA. – *Ai Ministri della salute, dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali*. – Premesso:

che venerdì 5 ottobre 2001, nel corso del programma «Ci vediamo su Raiuno», sono state proiettate immagini del canile comunale di Brindisi con cani pieni di pulci, sanguinolenti, sporchi e abbandonati a se stessi;

che il proprietario della struttura, Giovanni Di Bella, ha affermato che la RAI ha sostanzialmente falsato la realtà e che molto probabilmente sono state utilizzate immagini riprese lo scorso anno, minacciando una denuncia penale;

rilevato che è necessario accertare con esattezza la verità ed in particolare se nella gestione del canile vengano rispettate tutte le norme oggi vigenti e soprattutto quelle per la tutela e la salute dei cani,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire con urgenza per far eseguire una accurata ispezione da parte del servizio veterinario della ASL di Brindisi ed anche da parte dei Comuni interessati.

(4-00586)

(9 ottobre 2001)

RISPOSTA. – Come è noto, la gestione dei canili comunali rientra nella competenza regionale, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

Pertanto, il Ministero della salute ha ritenuto opportuno effettuare un sopralluogo per verificare esclusivamente gli aspetti della vicenda, oggetto dell'interrogazione parlamentare in esame, che rientrano nella competenza ministeriale e cioè l'accertamento, nella gestione del canile di Brindisi e del canile di Lecce, di eventuali casi di maltrattamento dei cani ospitati riferibili all'applicazione dell'articolo 727 del codice penale.

Gli aspetti per cui nel corso dell'ispezione ministeriale è stata chiesta una verifica sono i seguenti:

i cani ospitati sono in buone condizioni di salute?

Se la risposta fosse negativa fornire un quadro complessivo.

Le condizioni di gestione e di alimentazione corrispondono alle reali necessità degli animali detenuti?

Gli spazi e le strutture destinate alla detenzione dei cani corrispondono a criteri accettabili in relazione al benessere animale?

Si configurano circostanze di maltrattamento riferibili all'applicazione dell'articolo 727 del codice penale?

Il funzionario ministeriale preposto allo svolgimento di tale attività si è avvalso della collaborazione tecnico-scientifica del Direttore dell'istituto di patologia medica della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bari e del Gruppo Carabinieri NAS operanti nel territorio

Il sopralluogo ha posto in evidenza una condizione dei cani che non può certamente essere definita eccellente rispetto alle cure di cui gli animali da compagnia necessitano, rilevando tutto il disagio che questi grossi concentramenti di cani evidenziano, a causa di una alimentazione standardizzata fatta prevalentemente di «compost», della mancanza di igiene e pulizia determinata dalle deiezioni degli animali non tempestivamente rimosse, di una sorta di ottundimento del sensorio degli animali per un eccessivo adattamento e rassegnazione degli stessi a questa stabulazione di gruppo, con conseguente mancanza di stimoli.

Non sono stati in ogni caso evidenziati segni di maltrattamento degli animali o segni di carenze alimentari.

Si è constatato che la leishmaniosi è una malattia sistematicamente presente in buona parte degli animali rinchiusi e che, contro tale patologia, è difficile procedere ad una efficace terapia di gruppo.

In media, un cane su circa trecento-quattrocento animali presenti manifestava chiari segni di depressione e parési del treno posteriore, con difficoltà motorie proprio perché era in fase di leishmaniosi avanzata.

In sostanza, si può parlare di un disagio di tutti gli animali, in quanto costretti a vivere in una coabitazione esagerata per numero e per isolamento da ogni contesto civile e sociale, ma non sono state rilevate – in senso stretto – lesioni che potessero riferirsi ad un maltrattamento dei cani da perseguire ai sensi dell'articolo 727 del codice penale.

Gli ulteriori aspetti di carattere amministrativo e gestionale non sono stati di proposito rilevati, in quanto l'indagine ispettiva non ha preso in

considerazione questioni che sono di competenza delle autorità amministrative e tecniche del territorio.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CURSI

(7 maggio 2002)

SPECCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che l'interrogante ha presentato già precedenti atti ispettivi sulla carenza di organico dei Vigili del Fuoco in Provincia di Brindisi, chiedendo anche la istituzione di un distaccamento a Fasano;

che le risposte da parte del competente Ministero non hanno sostanzialmente colto la gravità del problema;

che invece la situazione è allarmante tanto che i sindacati di categoria hanno affermato che «le richieste di soccorso vengono evase in palese violazione delle norme vigenti con grave pregiudizio per la sicurezza di chi ha richiesto i soccorsi e per gli stessi Vigili del Fuoco»;

che infatti le squadre di pronto intervento spesso sono composte da un numero di uomini inferiore a quello previsto, mentre in altri casi vengono impiegati giovani Vigili temporanei o militari di leva;

che, in sostanza, nonostante la professionalità e lo spirito di abnegazione dei Vigili del Fuoco operanti attualmente a Brindisi e in provincia, il numero degli stessi non è assolutamente adeguato alle esigenze del territorio e non vengono rispettate le norme di sicurezza,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno intendano assumere.

(4-01177)

(22 gennaio 2002)

RISPOSTA. – Le leggi 10 agosto 2000, n. 246, e 21 marzo 2001, n. 75, hanno disposto limitati incrementi degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tali incrementi hanno consentito soltanto di venire incontro alle esigenze di quei comuni che rivestivano carattere di priorità, fra i quali non figura quello di Fasano.

Si sottolinea, comunque, che nella regione Puglia è stata programmata l'attivazione dei distaccamenti di Molfetta, Monopoli, Martina Franca e Vico Gargano le cui esigenze sotto il profilo della tutela antincendio si connotano per il citato carattere di priorità.

Presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi risultano operativi, oltre alla sede centrale, un distaccamento portuale, un distaccamento aeroportuale e due distaccamenti periferici dislocati rispettivamente in Ostuni e Francavilla Fontana.

Il personale dei vigili del fuoco in servizio presso il Comando Provinciale di Brindisi è di 263 unità a fronte delle 279 unità previste dalla pianta organica. Tale carenza, riguardante soprattutto i profili di Capo Reparto e Capo Squadra, potrà essere superata soltanto a seguito della mobilità nazionale e dei concorsi per passaggio di profilo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BALOCCHI

(7 maggio 2002)

STIFFONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

gli unici due obiettori di coscienza, destinati al servizio civile nel Comune di Paese (Treviso), sono stati trasferiti ad altro Ente dall'Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a causa di denunce che lamentavano la mancata fornitura di vitto e alloggio, la negazione di licenze ministeriali e la mancata visione del piano d'impiego da parte degli obiettori;

le controdeduzioni richieste dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e fornite dal suddetto Comune tese a dimostrare la totale infondatezza delle denunce, non sono state prese in alcuna considerazione dall'Ufficio stesso che ha in ogni caso disposto il trasferimento delle due unità,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover adottare opportune iniziative affinchè i provvedimenti di trasferimento vengano revocati o, in alternativa, se non si ritenga di dover procedere all'invio di due nuovi obiettori che svolgano servizio civile nel Comune di Paese per attendere ad attività in favore di persone anziane svantaggiate e di ragazzi, prestazioni che hanno subito un'interruzione a causa dei trasferimenti effettuati, con grave disagio per l'utenza.

(4-01729)

(13 marzo 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, concernente l'impiego di obiettori di coscienza, presso il Comune di Paese (Treviso), si fa presente quanto segue.

Anzitutto occorre precisare che gli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori sono tenuti – ove espressamente previsto in convenzione – alla fornitura dei servizi di vitto ed alloggio, nonché ad una serie di adempimenti amministrativi. In particolare, la fornitura di detti servizi di vitto ed alloggio consente di assegnare presso l'ente anche giovani non residenti nel medesimo comune.

A fronte di alcune segnalazioni e lamentele avanzate da parte di un obiettore in servizio presso il Comune di Paese, l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile di questa Presidenza – oltre ad informare l'ente chie-

dendo notizie ed elementi al riguardo – ha provveduto, in via cautelativa, a trasferire non solo l'interessato, ma anche gli altri obiettori con provvedimenti in data 19 febbraio 2002, in attesa di chiarire la vicenda.

Le controdeduzioni fornite dal Comune con nota in data 27 febbraio 2002 e pervenute quindi all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile solo successivamente sono state comunque tenute nella dovuta considerazione.

La convenzione, infatti, non è stata sospesa né revocata, quindi con i prossimi scaglioni di partenza si provvederà ad assegnare altri obiettori presso il Comune di Paese, compatibilmente ai criteri ed alle modalità di assegnazione individuati dall'articolo, 9, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230.

Al riguardo si deve infine tener presente che ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della citata legge n. 230, in nessun caso gli obiettori di coscienza possono essere utilizzati in sostituzione di personale assunto o da assumere; pertanto la temporanea assenza di obiettori in servizio non dovrebbe comportare l'interruzione delle attività in favore di persone anziane e di ragazzi svantaggiati.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
GIOVANARDI

(2 maggio 2002)

TAROLLI. – *Ai Ministri per gli affari regionali, dell'economia e delle finanze e per le riforme istituzionali e la devoluzione*. – Premesso che:

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato a maggioranza (non tenendo in alcun conto le proteste del Centro-destra) la legge provinciale n. 19 del 28.12.2001, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2002)», pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 02 dell'8 gennaio 2002, supplemento n. 3;

l'articolo 6 di detta legge provinciale (relativo ad una sanatoria per insegnanti supplenti non in possesso di adeguato titolo di studio) è stato approvato a maggioranza (grazie al preponderante peso politico della Svp) nonostante la corale disapprovazione delle forze politiche di opposizione nonché dei sindacati e di organizzazioni di docenti, presidi e direttori didattici, pur trattandosi di una previsione normativa già trattata ed approvata dal Consiglio il 19.07.2001 nell'ambito del disegno di legge provinciale n. 77/01, «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001 – 2003 e norme legislative collegate», successivamente rinviata a nuovo esame dal Governo in sede di controllo;

l'articolo in questione era stato indicato dal Governo come palesemente illegittimo;

lo stesso Governo aveva consentito la promulgazione e la pubblicazione delle restanti disposizioni del disegno di legge 77/01, come comunicato dal Commissario del Governo con nota del 10.08.2001;

nonostante ciò l'articolo rinviato a nuovo esame è stato riproposto ed approvato, nell'ambito della legge finanziaria 2002 n. 19/01 approvata nel dicembre scorso;

ciò è accaduto in considerazione dell'entrata in vigore della Modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione (legge costituzionale 18.10.2001, n. 3) che abolisce all'art. 8 il visto governativo per le leggi provinciali e regionali;

la norma in questione attiene ad una sanatoria nei riguardi di personale insegnante privo del prescritto titolo di studio che verrebbe a trovarsi nella condizione di equiparazione a analogo personale insegnante laureato, con ampi benefici del tutto non corrispondenti al titolo di studio da essi vantato, una azione censurata da tutte le forze sindacali e da gran parte delle forze politiche di opposizione che si pone in contrasto con i principi generali dell'ordinamento. Per il resto la norma approvata prevede una corsia preferenziale per tali insegnanti (vecchi supplenti) senza titolo di studio e la riserva di posti a scapito dei diritti acquisiti dagli insegnanti che hanno dovuto faticare e impegnarsi per adeguarsi ai requisiti richiesti, ossia laurearsi;

il Governo ebbe occasione il 10 agosto 2001, attraverso il Commissario del Governo, di rilevare fra il resto come la norma in questione «si pone in contrasto sia con il principio del buon andamento e imparzialità della Pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, sia con la normativa nazionale che subordina l'insegnante al possesso del prescritto titolo di studio»,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di valutare l'opportunità di attivare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge finanziaria 2002 in oggetto (già rinviato nel merito nella medesima forma dal Governo nell'agosto scorso), e ciò dinanzi alla Corte Costituzionale entro il termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione (8.1.2002).

(4-01637)

(28 febbraio 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto, si comunica che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 1º marzo 2002, ha deliberato di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale l'art. 6 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano recante «Disposizione per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2002)».

Tale disposizione infatti appare in contrasto con i princìpi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e con la normativa

nazionale che subordina l'insegnamento al possesso del prescritto titolo di studio.

Sotto questi aspetti, appaiono illegittime sia la prevista sanatoria di personale supplente privo di titolo, sia la riduzione dell'anzianità del personale femminile con prole.

Il Ministro per gli affari regionali
LA LOGGIA

(3 maggio 2002)

TATÒ. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

i Vigili del Fuoco di Torino, Bari, Pistoia sono stati interessati per interventi di soccorso tecnico in ambienti dove si presumono contaminazioni da materiali biologicamente e chimicamente pericolosi;

sono in atto a livello internazionale attacchi terroristici di natura chimica e batteriologica;

segnalazioni di possibili contaminazioni giungono giornalmente alle sale operative dei Vigili del Fuoco;

risulta che in molti depositi militari siano stoccati materiali chimici e batteriologici di varia natura;

le spore di antrace sono letali ed hanno una incubazione di mesi;

molti materiali provenienti dall'estero non direttamente interessati dall'antrace potrebbero avere avuto contatti con attrezzature già infette;

allo stato attuale squadre di Vigili del Fuoco sono interessate a sopralluoghi in ambienti con presenza di materiali sospetti,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno abbia predisposto procedure di intervento per il personale dei Vigili del fuoco;

se si sia provveduto a garantire la massima sicurezza del personale Vigili del fuoco con assegnazioni di dispositivi individuali di sicurezza idonei alla protezione da contaminazione batteriologica;

se siano stati realizzati locali di anticontaminazione nei comandi Vigili del fuoco per il personale che effettua interventi per sospetta presenza di spore di antrace;

se il personale per l'attività legata al soccorso e a eventuali bonifiche verrà sottoposto a test sanitari;

se il Servizio sanitario nazionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco abbia attivato le procedure di prevenzione.

(4-00807)

(6 novembre 2001)

RISPOSTA. – Il Ministero dell'interno, attraverso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha impartito in data 2.11.2001, attraverso una lettera circolare, istruzioni di servizio agli uffici dipendenti aventi come oggetto l'insieme delle misure cautela-

tivamente ritenute necessarie per ridurre il rischio di possibili infezioni del personale.

Le misure cautelative riguardano sia il personale che può essere contaminato durante le operazioni di prelievo di oggetti e materiale sospetto, sia il personale delle squadre di soccorso a livello dell'anello della catena potenzialmente contaminante.

Nel primo caso si fa fronte con una prima fase di sterilizzazione presso l'ASL territoriale e, successivamente, con l'invio per le analisi di laboratorio all'Istituto Zooprofilattico di Foggia. Nel secondo caso sono previste operazioni di decontaminazione dei dispositivi di protezione individuale usati, che si effettuano, qualora si disponga di idonei mezzi ed attrezzature monouso, secondo procedimenti precisi e rigorosi già previsti per le intossicazioni collettive da aggressivi chimici.

Il personale delle squadre di soccorso è stato, altresì, sollecitato all'utilizzo, durante il lavoro, degli idonei dispositivi a protezione individuale totale (copricapo, maschera d'obbligo anche nelle operazioni non polverose che utilizzano filtri di alta efficienza, guanti, tuta di protezione con maniche lunghe, stivali di gomma, calosce) secondo le mansioni specifiche svolte.

I provvedimenti attivi stabiliti nei confronti degli operatori esposti, comprendono:

la disponibilità e l'utilizzo di idonei mezzi e attrezzature di protezione individuali monouso;

le procedure di decontaminazione della cute esposta con soluzione di ipoclorito;

la sorveglianza degli operatori esposti da parte della rete di medici incaricati del Servizio Sanitario presso tutti i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, nonché da parte dei medici competenti a termini del decreto legislativo 626/94 e successive modifiche, a disposizione dei Comandanti provinciali dei vigili del fuoco, in collaborazione con le autorità sanitarie territoriali del Servizio Sanitario Nazionale, soprattutto qualora la conferma microbiologica mediante i test di laboratorio sul materiale prelevato richieda l'attuazione della copertura chemioantibiotica a scopo profilattico e/o curativo. Il procedimento si svolge sotto la sorveglianza sanitaria degli stessi operatori sanitari dell'ASL territorialmente competente, allertati dall'Istituto Zooprofilattico di Foggia.

I mezzi di bonifica e lo smaltimento dei materiali contaminati comprendono:

la necessaria innocuizzazione delle attrezzature, materiali e mezzi di protezione monouso utilizzati mediante loro raccolta, trasporto e idoneo smaltimento come già contemplato per i materiali tossici e nocivi alla salute;

l'utilizzo di mezzi fisici per la sterilizzazione continua dei materiali utilizzati negli interventi di soccorso relativi alla possibile presenza di Bacillus anthracis;

tecniche di semplice utilizzo in grado di provvedere alla disinfezione e pulizia dei mezzi ed attrezzature di soccorso costituiti da materiale non a perdere con trattamenti chimici con soluzioni di preparato a base di cloro attivo di cui l'ipoclorito (candeggina) facile da reperire in commercio, e il cloruro di calce, che deve contenere almeno il 30 per cento di cloro attivo.

All'operatore, che ha il compito di effettuare le procedure di disinfezione degli strumenti e dei dispositivi potenzialmente contaminati, è stato imposto di indossare e mantenere, durante le fasi di pulizia, risciacquo e asciugatura, i dispositivi di protezione individuale (DPI), come il grembiule plastificato, la mascherina con visiera oppure la mascherina chirurgica con occhiali protettivi, i guanti di gomma, resistenti, del tipo delle pulizie domestiche.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BALOCCHI

(7 maggio 2002)

ZAPPACOSTA. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

da tempo viene segnalata una grave carenza di personale nel carcere di massima sicurezza di Sulmona, all'interno del quale sono ospitati detenuti di una elevata pericolosità sociale;

tale situazione ha portato a notevoli sovraccarichi di lavoro di tutto il personale, con gravi ripercussioni sulla sicurezza degli agenti di Polizia penitenziaria;

nel medesimo carcere si sono verificati gravi atti di aggressione da parte dei detenuti ai danni degli agenti di custodia;

il decreto legislativo n. 165 del 2001 del Ministero della giustizia ha quantificato in cinquanta unità la dotazione organica da distaccare nel carcere di Sulmona per sopperire alla carenza di personale;

tutte le organizzazioni sindacali della Polizia penitenziaria hanno denunciato la situazione di grave disagio;

il consiglio comunale di Sulmona ha adottato, nella seduta del 28 febbraio 2002, un ordine del giorno, con il quale ha impegnato tutte le forze politiche e sociali della città al fine di individuare una rapida e definitiva soluzione al delicato problema del carcere di Sulmona,

si chiede di sapere:

quali iniziative si voglia intraprendere per risolvere l'annoso problema della carenza di personale nel carcere di massima sicurezza di Sulmona;

se non si ritenga opportuno inviare in visita ispettiva presso il suddetto carcere un rappresentante del Governo o del Ministero al fine di accertarsi compiutamente della grave situazione descritta in premessa.

(4-01724)

(13 marzo 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata si comunica che in coincidenza con l'uscita dal 69º corso ausiliari si provvederà ad incrementare l'organico dell'istituto di Sulmona di un adeguato numero di personale, pur tenendo presente l'esiguità delle risorse umane a disposizione.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(13 maggio 2002)